

TERZA PARTE

GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE

PAGINA BIANCA

TITOLO ICOOPERAZIONE COMMERCIALECapitolo 1Regime generale degli scambi

ARTICOLO 129

1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente convenzione è di promuovere il commercio tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, secondo i rispettivi livelli di sviluppo, e tra gli Stati ACP, dall'altro.
2. Nel perseguimento di questo obiettivo, sarà riservata un'attenzione particolare al conseguimento di effettivi vantaggi supplementari per il commercio tra gli Stati ACP e la Comunità e al miglioramento delle condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato, al fine di accelerare il ritmo di crescita del loro commercio in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità e di assicurare un miglior equilibrio degli scambi commerciali delle parti contraenti.
3. A questo scopo le parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate, enunciate nel titolo III della presente parte e nella parte seconda della presente convenzione.

ARTICOLO 130

1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.

2. a) I prodotti originari degli Stati ACP :

- enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato, che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del trattato o che sono

- soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune,

sono importati nella Comunità, in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle condizioni seguenti :

- i) sono ammessi in esenzione da dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione ;

 - ii) per i prodotti diversi da quelli di cui alla lettera i), la Comunità prende le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita ;
- b) se nel periodo di applicazione della presente convenzione gli Stati ACP chiedono che nuove produzioni agricole o taluni prodotti agricoli che non sono soggetti ad un regime speciale al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione beneficino di siffatto regime, la Comunità esamina queste domande in consultazione con gli Stati ACP ;

- c) nonostante quanto precede, la Comunità esamina caso per caso, nell'ambito delle relazioni privilegiate e della specificità della cooperazione ACP-CEE, le domande degli Stati ACP intese ad assicurare ai loro prodotti agricoli un accesso preferenziale al mercato comunitario e comunica la sua decisione in merito a tali domande, debitamente motivate, entro un termine non superiore a sei mesi dalla loro presentazione.

Nel contesto della lettera a), punto ii) la Comunità decide in particolare facendo riferimento a concessioni accordate a paesi terzi in sviluppo. Essa tiene conto delle possibilità offerte dal mercato fuori stagione ;

- d) il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente alla presente convenzione e resta in applicazione per tutta la durata di quest'ultima.

Se però, nel periodo di applicazione della presente convenzione, la Comunità :

- sottopone uno o più prodotti ad una organizzazione comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di adattare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime di importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso si applica la lettera a) ;

- modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime fissato per i prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso la Comunità si impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita ;
- e) se la Comunità intende concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, ne informa gli Stati ACP. Su richiesta degli Stati ACP vengono avviate consultazioni allo scopo di difendere i loro interessi.

ARTICOLO 131

1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
2. Il paragrafo 1 tuttavia non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), primo trattino.

La Comunità informa gli Stati ACP dell'eliminazione delle restrizioni quantitative residue per tali prodotti.

ARTICOLO 132

1. L'articolo 131 non è d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio in generale.

Qualora l'applicazione delle misure menzionate al paragrafo 1 leda gli interessi di uno o più Stati ACP, si procede, su richiesta di questi ultimi, a consultazioni conformemente all'articolo 9, secondo comma per trovare una soluzione soddisfacente.

ARTICOLO 133

Il regime all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP non può essere più favorevole del trattamento applicato agli scambi fra gli Stati membri della Comunità.

ARTICOLO 134

Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure previste nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalla Comunità per migliorare la circolazione delle merci, la Comunità prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei Ministri.

Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, per trovare una soluzione soddisfacente.

ARTICOLO 135

1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, volte ad agevolare la circolazione delle merci, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalità di dette regolamentazioni, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente.

2. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei Ministri altre difficoltà relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da misure prese o previste dagli Stati membri.

3. Le competenti istituzioni della Comunità forniscono al Consiglio dei Ministri le più ampie informazioni possibili su tali misure allo scopo di assicurare consultazioni efficaci.

ARTICOLO 136

1. In considerazione delle loro attuali esigenze di sviluppo, gli Stati ACP non sono tenuti a sottoscrivere, per la durata della presente convenzione e relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunità, obblighi corrispondenti agli impegni assunti dalla Comunità, a norma del presente capitolo, riguardo alle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.

2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunità, gli Stati ACP non operano discriminazioni fra gli Stati membri e accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita.

b) Il trattamento della nazionale più favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali fra i vari paesi ACP né a quelle tra uno o più Stati ACP ed altri paesi in sviluppo.

ARTICOLO 137

A meno che vi abbia già proceduto in applicazione delle precedenti convenzioni ACP-CEE, ciascuna parte contraente trasmette la propria tariffa doganale al Consiglio dei Ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione. Ciascuna parte contraente comunica anche le successive modifiche della propria tariffa man mano che entrano in vigore.

ARTICOLO 138

1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n° 1.
2. Il Consiglio dei Ministri puo' decidere qualsiasi modifica del protocollo n° 1.
3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.

ARTICOLO 139

1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore della attività economica della Comunità oppure di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficoltà che rischino di deteriorare un settore d'attività della Comunità o di una regione della stessa, la Comunità può prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere misure di salvaguardia. Queste misure, la loro durata e le relative modalità d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei Ministri.

2. La Comunità ed i suoi Stati membri si impegnano a non avvalersi di misure di salvaguardia o di altri mezzi a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le evoluzioni strutturali.

3. Le suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti contraenti nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione, e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

4. Al momento della loro attuazione le misure di salvaguardia tengono conto del livello raggiunto dalle esportazioni degli Stati ACP interessate nella Comunità e del loro potenziale di sviluppo.

ARTICOLO 140

1. Si svolgono consultazioni preventive in merito all'applicazione della clausola di salvaguardia sia che si tratti della applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunità fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonché i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza da uno o più Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui all'articolo 139, paragrafo 1.

2. Qualora si siano svolte consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunità entrano in vigore al termine di dette consultazioni.

3. Tuttavia le consultazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunità o i suoi Stati membri potrebbero prendere conformemente all'articolo 139, paragrafo 1, se particolari circostanze rendessero necessarie tali decisioni.

4. Per facilitare l'esame dei fatti che potrebbero perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato ad assicurare il controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunità.

5. Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

6. Le consultazioni preventive così come le consultazioni regolari ed il meccanismo di sorveglianza, di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono attuati conformemente alla dichiarazione comune allegata alla presente convenzione.

ARTICOLO 141

Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata, il Consiglio dei Ministri esamina gli effetti economici e sociali determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

ARTICOLO 142

In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.

ARTICOLO 143

Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda.

Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni agli articoli da 129 a 142, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 9, in particolare nei casi seguenti :

- 1) se talune parti contraenti intendono prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o più altre parti contraenti nell'ambito della presente convenzione, esse devono informarne il Consiglio dei Ministri. Su richiesta delle parti contraenti interessate, si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi ;

- 2) se, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, gli Stati ACP ritengono che i prodotti agricoli di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, dovrebbero beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri ;

- 3) se una parte contraente ritiene che una regolamentazione esistente in un'altra parte contraente, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalità ostacolino la circolazione delle merci ;

- 4) se la Comunità o gli Stati membri prendono misure di salvaguardia in conformità dell'articolo 139, possono essere avviate consultazioni in materia in sede di Consiglio dei Ministri, su richiesta delle parti contraenti interessate, specialmente per assicurare il rispetto dell'articolo 139, paragrafo 3.

Capitolo 2Impegni speciali per il rum e le banane

ARTICOLO 144

Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alcoli ed in deroga all'articolo 130, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunità dei prodotti della sottovoce 22.09 CI - rum, arak, tafia - originari degli Stati ACP è disciplinata dal protocollo n° 5.

ARTICOLO 145

Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane originarie degli Stati ACP, le parti contraenti concordano gli obiettivi che figurano nel protocollo n° 4.

ARTICOLO 146

Il presente capitolo ed i protocolli nn. 4 e 5 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

TITOLO IICOOPERAZIONE IN MATERIA DI PRODOTTI DI BASECapitolo 1Stabilizzazione dei proventi da esportazione
di prodotti agricoli di base

ARTICOLO 147

1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazione e per aiutare gli Stati ACP a superare uno dei principali ostacoli alla stabilità, alla redditività ed alla costante espansione delle loro economie, per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardare il potere d'acquisto di dette popolazioni, viene istituito, conformemente all'articolo 160, un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi da esportazione provenienti dall'esportazione da parte degli Stati ACP nella Comunità, o verso altre destinazioni secondo la definizione di cui all'articolo 150, di taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.
2. Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite sono destinate al mantenimento dei flussi finanziari nel settore in oggetto oppure, in un intento di diversificazione, sono dirette ad altri settori appropriati e servono allo sviluppo economico e sociale.

ARTICOLO 148

1. I prodotti contemplati sono i seguenti :

	<u>Codice NIMEXE</u>
1. Arachidi in guscio o decorticate	da 12.01-31 a 12.01-35
2. Olio di arachidi	15.07-74 e 15.07-87
3. Cacao in grani	18.01-00
4. Pasta di cacao	da 18.03-10 a 18.03-30
5. Burro di cacao	18.04-00
6. Caffé, verde o torrefatto	da 09.01-11 a 09.01-17
7. Estratti essenze o concentrati di caffè	da 21.02-11 a 21.02-15
8. Cotone in massa	da 55.01-10 a 55.01-90
9. Linter di cotone	da 55.02-10 a 55.02-90
10. Noci di cocco	da 08.01-71 a 08.01-75
11. Copra	12.01-42
12. Olio di cocco	15.07-29, 15.07-77 e 15.07-92
13. Olio di palma	15.07-19, 15.07-61 e 15.07-63
14. Olio di palmisti	15.07-31, 15.07-78 e 15.07-93
15. Noci e mandorle di palmisti	12.01-44
16. Pelli grezze	da 41.01-11 a 41.01-95
17. Cuoio e pelli di bovini	da 41.02-05 a 41.02-98
18. Pelli ovine	da 41.03-10 a 41.03-99
19. Pelli caprine	da 41.04-10 a 41.04-99
20. Legno rozzo	da 44.03-20 a 44.03-99

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

21. Legno semplicemente squadrato	da 44.04-20 e 44.04-98
22. Legno semplicemente segato in lungo	da 44.05-10 a 44.05-79
23. Banane fresche	08.01-31
24. Tè	da 09.02-10 a 09.02-90
25. Sisal grezzo	57.04-10
26. Vaniglia	09.05-00
27. Garofani (antofilli, chiodi e steli)	09.07-00
28. Lane in massa	da 53.01-10 a 53.01-40
29. Peli fini di capra mohair	53.02-95
30. Gomma arabica	13.02-91
31. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) nonché succhi ed estratti di piretro)	12.07-10 e 13.03-15
32. Oli essenziali non deterpenati di garofano, di niaouli e d'ylang-ylang	33.01-23
33. Semi di sesamo	12.01-68
34. Noci e mandorle di acagiù	08.01-77
35. Pepe	09.04-11 e 09.04-70
36. Gamberetti	03.03-43
37. Calamari	03.03-68
38. Semi di cotone	12.01-66
39. Panelli di semi e frutti oleosi	da 23.04-01 a 23.04-99
40. Gomma	da 40.01-20 a 40.01-60
41. Piselli	da 07.01-41 a 07.01-43, 07.05-21 e 07.05-61
42. Fagioli	da 07.01-45 a 07.01-47, 07.05-25, 07.05-65 e ex 07.05.99
43. Lenticchie	07.05-30 e 07.05-70

44. Noci moscate e macis	09.08-13, 09.08-16 09.08-60 e 09.08-70
45. Noci di Karité	12.01-70
46. Oli di Karité	ex 15.07-82 e ex 15.07-98
47. Manghi	ex 08.01-99
48. Banane secche	08.01-35 II

2. Alla presentazione di ciascuna domanda di trasferimento, lo Stato ACP sceglie fra i seguenti sistemi :

- a) ciascun prodotto elencato al paragrafo 1 costituisce un prodotto a norma del presente capitolo ;
- b) i gruppi di prodotti 1 e 2, da 3 a 5, 6 e 7, 8 e 9, da 10 a 12, da 13 a 15, da 16 a 19, da 20 a 22, 23 e 48, 45 e 46 costituiscono ciascuno un prodotto a norma del presente capitolo.

ARTICOLO 149

Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più prodotti non elencati all'articolo 148, dai quali però dipende in misura considerevole l'economia di uno o più Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati, tenendo conto di fattori come l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunità e lo Stato ACP interessato e il livello di sviluppo dello Stato ACP in questione, nonché le condizioni che caratterizzano i prodotti originari della Comunità.

ARTICOLO 150

1. I proventi da esportazione a cui si applica il sistema sono quelli derivanti dall'esportazione :

- a) nella Comunità, da parte di ogni singolo Stato ACP, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148 ;
- b) negli altri Stati ACP, da parte degli Stati ACP già beneficiari della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148 per il quale è concessa tale deroga ;
- c) verso tutte le destinazioni, da parte degli Stati ACP già beneficiari della deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148.

2. A richiesta di uno o più Stati ACP relativa ad uno o più prodotti elencati all'articolo 148, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione redatta dalla Commissione di concerto con lo Stato o gli Stati ACP richiedenti, può decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, l'applicazione del sistema all'esportazione dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP.

3. A richiesta di uno Stato ACP che non destina la maggior parte delle sue esportazioni alla Comunità, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione redatta dalla Commissione di concerto con lo Stato ACP richiedente, può decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, che il sistema si applichi all'esportazione dei prodotti in questione, qualunque ne sia la destinazione.

ARTICOLO 151

Ciascuno Stato ACP interessato certifica che i prodotti ai quali si applica il sistema sono originari del suo territorio a norma dell'articolo 2 del protocollo n° 1.

ARTICOLO 152

Ai fini precisati all'articolo 147, la Comunità destina al sistema, per la durata della presente convenzione, un importo di 925 milioni di ECU per coprire il complesso dei suoi impegni nell'ambito del sistema. Questo importo è amministrato dalla Commissione.

ARTICOLO 153

1. L'importo globale di cui all'articolo 152 è suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione.
2. Gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° aprile - 30 giugno, dell'importo corrispondente alla metà di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in tale periodo, sono accreditati alle risorse del sistema. Gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° luglio - 31 marzo, dell'importo corrispondente alla seconda metà di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in questo secondo periodo, sono accreditati alle risorse del sistema.
3. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente convenzione è riportata di diritto all'anno successivo.

ARTICOLO 154

Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati :

- 1) la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma dell'articolo 155, paragrafo 1 ;
- 2) gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 153, paragrafo 3 ;
- 3) gli importi ricostituiti in applicazione degli articoli 172, 173 e 174 ;
- 4) gli importi eventualmente resi disponibili in applicazione dell'articolo 155, paragrafo 1 ;
- 5) l'importo degli interessi ricavato in applicazione dell'articolo 153, paragrafo 2.

ARTICOLO 155

1. Qualora l'importo totale delle basi di trasferimento relative a un anno di applicazione, calcolate all'articolo 158, paragrafo 2 ed eventualmente ridotte secondo le disposizioni previste all'articolo 164, superi l'importo delle risorse del sistema disponibili a titolo di tale anno, si procede automaticamente, per ogni anno, tranne l'ultimo, all'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 25 % della frazione dell'anno successivo.

2. Qualora, dopo la misura di cui al paragrafo 1, l'importo delle risorse disponibili sia sempre inferiore all'importo totale delle basi di trasferimento relative allo stesso anno d'applicazione, l'importo di ciascuna base di trasferimento superiore a 2 MECU nel caso degli Stati ACP elencati agli articoli 257 e 260 e superiore a 1 MECU nel caso degli Stati ACP elencati all'articolo 263 è ridotto conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.

3. a) Ciascuna base di trasferimento è ridotta di un importo calcolato applicando al livello di riferimento in questione una percentuale pari a quella di cui all'articolo 162 applicabile allo Stato ACP interessato.

b) Qualora, dopo la riduzione di cui alla lettera a), l'importo totale delle basi di trasferimento così determinate sia inferiore all'importo delle risorse disponibili, la rimanenza è ripartita tra i singoli trasferimenti proporzionalmente alle riduzioni effettuate.

c) In nessun caso la riduzione di ciascuna base di trasferimento di cui alla lettera a) è superiore

- al 30 % per gli Stati ACP elencati agli articoli 257 e 260,

- al 40 % per gli altri Stati ACP.

4. Se, dopo la riduzione di cui al paragrafo 3, l'importo totale dei trasferimenti che possono dar luogo a versamento supera l'importo delle risorse disponibili, il Consiglio dei Ministri valuta la situazione sulla scorta di una relazione della Commissione concernente la probabile evoluzione del sistema ed esamina le disposizioni da adottare, nel quadro della presente convenzione, per porvi rimedio.

ARTICOLO 156

Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 152, il Consiglio dei Ministri decide in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui all'articolo 152, compresi gli interessi previsti all'articolo 153, paragrafo 2, nonché alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che gli Stati ACP devono ricostituire ai sensi degli articoli 172, 173 e 174 dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 152.

ARTICOLO 157

Ogni richiesta di trasferimento contiene, oltre alle statistiche necessarie, indicazioni sostanziali in merito alla perdita di proventi constatata, nonché ai programmi e alle azioni ai quali lo Stato ACP ha già assegnato o si impegna ad assegnare le risorse conformemente agli obiettivi definiti all'articolo 147.

La richiesta è rivolta alla Commissione, che la esamina in collegamento con lo Stato ACP interessato, al fine di stabilire l'importo della base di trasferimento e delle riduzioni da effettuare eventualmente in applicazione dell'articolo 164.

ARTICOLO 158

1. Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello di riferimento e una base di trasferimento per ciascuno Stato ACP e per le esportazioni di ciascun prodotto nella Comunità o verso altre destinazioni quali sono definite all'articolo 150.
2. La differenza fra il livello di riferimento e i proventi effettivi, maggiorata del 2 % per eventuali errori ed omissioni statistici, costituisce la base del trasferimento.
3. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi da esportazione realizzati nel quadriennio che precede ciascun anno di applicazione.

4. Qualora, tuttavia, uno Stato ACP

- intraprenda la trasformazione di un prodotto tradizionalmente esportato allo stato grezzo, oppure
- inizi ad esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva,

il sistema può essere applicato in base a un livello di riferimento calcolato sui tre anni che precedono l'anno di applicazione.

ARTICOLO 159

1. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 2, la base di trasferimento è calcolata aggiungendo ai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso la Comunità quelli a destinazione degli altri Stati ACP.
2. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 3, la base di trasferimento è calcolata a partire dai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso tutte le destinazioni.
3. Nel caso degli Stati ACP che non beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 3, le basi di trasferimento non possono in nessun caso essere superiori a quelle calcolate in applicazione del paragrafo 2.

ARTICOLO 160

1. I proventi da esportazione corrispondenti a ciascun anno del periodo di riferimento nonché all'anno di applicazione sono calcolati in base al controvalore nella moneta nazionale dello Stato ACP interessato dei proventi in divise.
2. Il livello di riferimento è calcolato, previa conversione in ECU dei proventi da esportazione relativi a ciascun anno del periodo di riferimento, al tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato applicabile all'anno corrispondente.
3. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 158, paragrafo 2, i proventi dell'anno di applicazione sono convertiti in ECU al tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato, applicabile all'anno di applicazione.
4. Se il tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato, applicabile all'anno di applicazione, registra una fluttuazione superiore al 10 % rispetto alla media dei tassi medi annui di ciascun anno del periodo di riferimento, i proventi dell'anno di applicazione sono convertiti in ECU, in deroga al paragrafo 3 e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, ad un tasso fissato in modo da limitare al 10 % la fluttuazione rispetto a detta media.

ARTICOLO 161

1. Il sistema si applica ai proventi che derivano ad uno Stato ACP dall'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 148 se, nell'anno che precede quello di applicazione, i proventi da esportazione di ciascun prodotto per qualsiasi destinazione, al netto delle riesportazioni, hanno costituito per tale Stato almeno il 6 % dei proventi totali delle esportazioni di merci. Per il sisal si applica la percentuale del 4,5 %.

2. La percentuale fissata al paragrafo 1 è dell'1,5 % nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza accesso sul mare e insulari.

3. Qualora, in seguito ad una calamità naturale, la produzione del prodotto considerata abbia subito un calo notevole nell'anno che precede quello di applicazione, la percentuale di cui al paragrafo 1 viene calcolata in base alla media dei proventi da esportazione del prodotto in questione nei primi tre anni di riferimento anziché in base ai proventi complessivi da esportazione relativi all'anno che precede quello di applicazione.

Per calo notevole della produzione si intende un calo di almeno il 50 % rispetto alla produzione media dei primi tre anni di riferimento.

ARTICOLO 162

1. Uno Stato ACP ha diritto di richiedere un trasferimento se, in base ai risultati di un anno civile, i suoi proventi effettivi, quali definiti all'articolo 165, derivanti dalla esportazione di ciascun prodotto nella Comunità e nei casi contemplati dall'articolo 150, paragrafo 1, lettera b) derivanti dalle esportazioni in altri Stati ACP oppure, nei casi contemplati dall'articolo 150, paragrafo 1, lettera c) derivanti dalle esportazioni per tutte le destinazioni, sono inferiori di almeno 6 % al livello di riferimento.

2. La percentuale indicata al paragrafo 1 è dell'1,5 % nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.

ARTICOLO 163

Le richieste di trasferimento sono irricevibili nei casi seguenti :

- a) se la richiesta è presentata dopo il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di applicazione ;
- b) se dall'esame della richiesta, svolto dalla Commissione insieme allo Stato ACP interessato, risulta che la diminuzione dei proventi delle esportazioni nella Comunità è conseguenza di una politica commerciale di tale Stato ACP, la quale incide sfavorevolmente in particolare sulle esportazioni nella Comunità.

ARTICOLO 164

Qualora l'andamento delle esportazioni di uno Stato ACP verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto in detto Stato, nonché della domanda della Comunità riveli forti cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se la base di trasferimento debba essere mantenuta o ridotta e, in caso affermativo, in quale misura.

ARTICOLO 165

1. Il sistema si applica ai prodotti enumerati nell'elenco figurante all'articolo 148 :

- a) che sono immessi al consumo nella Comunità, oppure
- b) introdotti nella Comunità in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati.

2. Per l'applicazione del sistema si usano i dati statistici seguenti :

- a) quelli che risultano da un controllo di concordanza delle statistiche della Comunità e dello Stato ACP, tenuto conto dei valori fob, oppure,
- b) quelli che si ottengono moltiplicando i valori unitari delle esportazioni dello Stato ACP interessato, quali risultano dalle statistiche di detto Stato ACP, per i quantitativi importati dalla Comunità, quali risultano dalle statistiche comunitarie.

3. Alla presentazione della richiesta di trasferimento per ciascun prodotto, lo Stato ACP richiedente sceglie uno dei due sistemi sopra indicati.

4. Per quanto riguarda il (o i) prodotto per il (i) quale(i) uno Stato ACP beneficia della deroga di cui all'articolo 150, paragrafi 2 e 3, le statistiche di esportazione prese in considerazione sono quelle dello Stato ACP in questione.

ARTICOLO 166

1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, viene istituita tra ciascuno Stato ACP e la Commissione una cooperazione in materia statistica e doganale.

2. A tal fine, per ogni prodotto che figura nell'elenco di cui all'articolo 148 ed a cui puo' essere applicato il sistema, ciascuno Stato ACP trasmette mensilmente alla Commissione le statistiche relative al volume e al valore delle proprie esportazioni complessive e di quelle destinate alla Comunità, nonché, se disponibili, i dati relativi al volume della produzione commercializzata.

3. Gli Stati ACP e la Commissione decidono di comune accordo i provvedimenti di ordine pratico intesi a facilitare, tra l'altro, lo scambio delle necessarie informazioni, la presentazione delle richieste di trasferimento, le indicazioni relative all'utilizzazione dei trasferimenti stessi e l'applicazione delle disposizioni relative alla ricostituzione e di qualsiasi altro elemento del sistema servendosi nella più ampia misura dei formulari tipo.

ARTICOLO 167

1. La Commissione prende una decisione di trasferimento al termine di un esame effettuato congiuntamente con lo Stato ACP richiedente in merito alle statistiche e alla fissazione della base di trasferimento che puo' dar luogo a versamento, nonché alle indicazioni di cui all'articolo 157.
2. Ciascun trasferimento dà luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" fra la Commissione e lo Stato ACP interessato.
3. Le somme trasferite sono infruttifere.

ARTICOLO 168

1. Lo Stato ACP interessato e la Commissione fanno il possibile per garantire che il controllo di concordanza delle statistiche previste all'articolo 165 sia completato entro il 31 maggio successivo al ricevimento delle richieste. Al più tardi a tale data la Commissione notifica allo Stato ACP richiedente l'esito del controllo di concordanza o, in mancanza di esso, il motivo che ha impedito l'espletamento dell'operazione.
2. Lo Stato ACP interessato e la Commissione fanno quanto in loro potere per garantire che le consultazioni di cui all'articolo 164 siano portate a termine entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1. Allo scadere di questo termine la Commissione comunica allo Stato ACP l'importo del trasferimento risultante dall'istruzione della richiesta.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 170, paragrafo 1 entro il 31 luglio successivo al ricevimento delle richieste la Commissione decide in merito a tutte le richieste di trasferimento, tranne quelle per le quali non sono ancora stati completati il controllo di concordanza e/o le consultazioni.

4. Alla data del 30 settembre successivo al ricevimento delle richieste la Commissione riferisce al Comitato degli Ambasciatori in merito all'andamento della procedura di istruzione dell'insieme delle richieste di trasferimento.

ARTICOLO 169

1. In caso di disaccordo tra lo Stato ACP richiedente e la Commissione sui risultati dell'esame di cui agli articoli 163 e 164 lo Stato ACP richiedente può avviare, salvo ricorso alle disposizioni dell'articolo 278, una procedura di buoni uffici.

2. La procedura di buoni uffici è condotta da un esperto designato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente.

3. Entro due mesi dalla designazione dell'esperto le conclusioni della procedura sono comunicate allo Stato ACP interessato e alla Commissione, che ne tiene conto nell'adottare la decisione di trasferimento.

Lo Stato ACP interessato e la Commissione si adoperano per garantire l'adozione di tale decisione entro il 31 ottobre successivo al ricevimento della richiesta.

4. Questa procedura non deve comportare un ritardo nell'esame delle altre richieste di trasferimento relative allo stesso anno d'applicazione.

ARTICOLO 170

1. Lo Stato ACP interessato e la Commissione prendono tutte le opportune disposizioni per garantire un trasferimento rapido, conformemente alle procedure di cui all'articolo 168. A questo scopo, viene tra l'altro offerta la possibilità di versamenti anticipati.

2. I programmi e le azioni ai quali lo Stato ACP beneficiario si impegna ad assegnare le risorse trasferite vengono decisi da tale Stato in osservanza degli obiettivi definiti all'articolo 147.

3. Prima della firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiario di un trasferimento comunica le indicazioni sostanziali in merito ai programmi e alle azioni ai quali ha assegnato o si impegna ad assegnare le risorse, conformemente agli obiettivi definiti all'articolo 147. Nel contesto del presente articolo, come pure in quello dell'articolo 157, per indicazioni sostanziali si intendono quelle riguardanti la diagnosi relativa al settore o ai settori interessati, le statistiche e l'assegnazione delle risorse stabilite dallo Stato ACP richiedente. Qualora, in conformità dell'articolo 147, paragrafo 2, lo Stato ACP beneficiario intenda destinare le risorse a settori diversi da quello in cui è stato registrato il calo dei proventi, esso comunica alla Commissione le pertinenti motivazioni. La Commissione si assicura in tutti i casi che la comunicazione sia conforme all'articolo 157.

ARTICOLO 171

1. Entro i dodici mesi successivi alla firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiario comunica alla Commissione una relazione sull'utilizzazione fatta delle risorse trasferite. Questa relazione contiene tutte le informazioni specificate nel formulario che sarà stabilito di comune accordo secondo le disposizioni dell'articolo 166.

 2. Se la relazione di cui al paragrafo 1 non è comunicata entro i termini previsti oppure se essa suscita osservazioni, la Commissione richiede allo Stato ACP interessato di fornire giustificazioni, lo Stato ACP interessato deve rispondere alla richiesta della Commissione entro un termine di due mesi.

 3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione dopo aver adito il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ed aver debitamente informato lo Stato ACP interessato, può, tre mesi dopo l'espletamento di questa procedura, rinviare l'applicazione della decisione relativa ad un nuovo trasferimento fintantoché lo Stato ACP interessato non abbia fornito le informazioni richiestegli.
- Questa decisione è immediatamente notificata allo Stato ACP interessato.

ARTICOLO 172

Gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti, ad eccezione degli Stati ACP meno sviluppati, contribuiscono alla ricostituzione delle risorse che la Comunità ha messo a disposizione del sistema. L'obbligo di ricostituzione viene meno se nei sette anni successivi a quello del versamento del trasferimento non sussistono le condizioni previste all'articolo 173.

ARTICOLO 173

1. Se l'evoluzione dei proventi da esportazione per un prodotto che ha subito una diminuzione di proventi la quale ha dato origine a un trasferimento lo permette, lo Stato ACP interessato contribuisce alla ricostruzione delle risorse del sistema.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione determina
 - all'inizio di ciascuno dei sette anni successivi a quello durante il quale il trasferimento è stato versato,
 - fino a quando la totalità del trasferimento non è stata riversata nel sistema,
 - in conformità delle disposizioni dell'articolo 165,

se, per l'anno precedente,

- a) il valore unitario del prodotto considerato, esportato nella Comunità, supera il valore unitario medio registrato nei quattro anni anteriori all'anno precedente ;
- b) il quantitativo dello stesso prodotto effettivamente esportato nella Comunità è perlomeno uguale alla media dei quantitativi esportati nella Comunità nei quattro anni anteriori all'anno precedente ;
- c) i proventi per l'anno e il prodotto in oggetto raggiungono almeno il 106 % della media dei proventi da esportazione nella Comunità realizzati durante i quattro anni anteriori all'anno precedente.

3. Se le tre condizioni elencate al paragrafo 2 lettere a), b) e c) sono soddisfatte contemporaneamente, lo Stato ACP versa al sistema un importo uguale alla differenza tra i proventi effettivi ricavati nell'anno precedente dalle esportazioni nella Comunità e la media dei proventi da esportazione nella Comunità realizzati nei quattro anni anteriori all'anno precedente, senza che tuttavia l'importo del contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema possa superare il trasferimento in questione.

4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 si tiene conto dell'evoluzione constatata nelle esportazioni verso tutte le destinazioni.

ARTICOLO 174

1. L'importo di cui all'articolo 173, paragrafo 3 viene riversato al sistema nella misura di un quinto all'anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell'anno durante il quale è stato constatato l'obbligo di contribuire alla ricostituzione.

2. A richiesta dello Stato ACP il trasferimento può essere effettuato

- direttamente al sistema, oppure
- mediante imputazione ai diritti a trasferimento di detto Stato costatati prima dell'eventuale applicazione dell'articolo 155, oppure
- mediante pagamento in moneta locale. In tal caso, l'importo riversato viene destinato in primo luogo alla copertura delle spese locali a carico del Fondo europeo di sviluppo in seguito denominato "Fondo" nel quadro dei progetti di sviluppo al cui finanziamento esso contribuisce.

Capitolo 2Impegni speciali concernenti lo zucchero

ARTICOLO 175

1. Conformemente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e al protocollo n° 3 allegato a quest'ultima, la Comunità si è impegnata per un periodo indeterminato nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero di canna, che detti Stati si sono impegnati a fornirle.
2. Le condizioni di applicazione dell'articolo 25 precitato sono state fissate dal protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1. Il testo di tale protocollo è allegato alla presente convenzione come protocollo n° 7.
3. L'articolo 139 della presente convenzione non si applica nel contesto di detto protocollo.
4. Ai fini dell'articolo 8 di detto protocollo, durante il periodo di applicazione della presente convenzione si può ricorrere alle istituzioni da essa create.
5. L'articolo 8, paragrafo 2 del suddetto protocollo si applica qualora la presente convenzione cessi di avere effetto.

6. Le dichiarazioni riportate negli allegati XIII, XXI e XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 sono confermate e il loro contenuto rimane in applicazione. Esse sono allegate in quanto tali alla presente convenzione.

7. Il presente articolo ed il protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

Capitolo 3Prodotti minerari : facilità di finanziamento speciale (SYSMIN)

ARTICOLO 176

Per contribuire alla creazione di una base più solida per lo sviluppo degli Stati ACP la cui economia dipende dal settore minerario, e specialmente per aiutarli a far fronte alla degradazione delle loro capacità di esportazione di prodotti minerari nella Comunità, nonché alla conseguente perdita di proventi da esportazione, viene istituito un sistema per aiutare questi Stati nello sforzo che essi compiono per risanare il settore minerario od ovviare alle conseguenze nefaste che esercitano sul loro sviluppo le gravi perturbazioni temporanee o imprevedibili di tale settore, indipendenti dalla volontà degli Stati ACP interessati.

ARTICOLO 177

1. Il sistema previsto all'articolo 176 si applica in particolare ai seguenti prodotti :

- rame, compresa la produzione di cobalto ad esso connessa
- fosfati
- manganese
- bauxite ed allumina
- stagno
- minerale di ferro (minerali, concentrati, piriti di ferro arrostate) agglomerato (comprese le graniglie) o meno.

2. Se entro un minimo di dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più prodotti non riportati in questo elenco, ma dai quali dipende in ampia misura l'economia di uno o più Stati ACP, risentono di serie perturbazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncerà in merito alla inclusione di questo prodotto, entro un massimo di sei mesi dopo la presentazione di domanda in tal senso da parte dello Stato ACP interessato.

ARTICOLO 178

1. Ai fini precisati all'articolo 176, e per tutta la durata di applicazione della presente convenzione, viene istituito un sistema speciale di finanziamento al quale la Comunità destina l'importo globale di 415 milioni di ECU destinato a coprire il complesso dei suoi impegni nel quadro di questo sistema :

- a) l'importo è gestito dalla Commissione ;
- b) esso è diviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione. In ciascun anno, salvo l'ultimo, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che gli è presentata dalla Commissione, può autorizzare, se necessario, l'utilizzazione anticipata di un massimo del 50 % della frazione fissata per l'anno successivo ;
- c) qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione della presente convenzione, ad eccezione dell'ultimo, viene riportata di diritto all'anno successivo ;
- d) in caso di insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione, gli importi esigibili sono ridotti in conseguenza ;

e) le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dagli elementi seguenti :

- la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma della lettera b) ;
- gli stanziamenti riportati in applicazione della lettera c).

2. Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 291 il Consiglio dei Ministri decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale fissato dal presente articolo.

ARTICOLO 179

1. Il ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all'articolo 178 è offerto :

- a) ai paesi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 180, lettera a) per un prodotto contemplato dall'articolo 177 ed esportato nella Comunità,
- b) ai paesi che non soddisfano le esigenze dell'articolo 180, lettera a) ma si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 180, lettera b), in deroga - secondo i casi - all'articolo 177 ed all'articolo 180, lettera a),

quando si constati o si preveda per i mesi successivi una riduzione sostanziale della loro capacità di produzione o di esportazione, o dei proventi di esportazione, di prodotti minerari di cui all'articolo 177 ed all'articolo 180, lettera b), in misura tale da incidere seriamente sulla redditività di una

produzione peraltro sana ed economica, impedendo così il normale rinnovo o il mantenimento dell'apparato produttivo ovvero della capacità di esportazione, e interrompendo il finanziamento di grandi progetti di sviluppo che hanno beneficiato di un'assegnazione prioritaria dei redditi minerari dello Stato ACP in questione.

2. Il ricorso di cui al paragrafo 1 è offerto anche quando si verifica oppure è prevista una sostanziale riduzione della capacità di produzione o di esportazione in seguito a incidenti e difficoltà tecnici per gravi eventi politici interni od esterni o a importanti cambiamenti tecnologici ed economici che incidano sulla redditività della produzione.

3. Per riduzione sostanziale delle capacità di produzione o di esportazione si intende una flessione del 10 %.

ARTICOLO 180

Uno Stato ACP il quale, in almeno due dei quattro anni precedenti, abbia realizzato di regola :

- a) il 15 % o più dei suoi proventi d'esportazione di un prodotto contemplato dall'articolo 177 o,
- b) in deroga - secondo i casi - all'articolo 177 ed alla lettera a) del presente articolo il 20 % o più dei suoi proventi d'esportazione di tutti i suoi prodotti minerari (esclusi i minerali preziosi, il petrolio e il gas),

può chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 179.

Nondimeno, per gli Stati meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari, il tasso previsto alla lettera a) è pari al 10 % e quello previsto alla lettera b) al 12 %.

ARTICOLO 181

La richiesta di intervento è indirizzata alla Commissione, che l'esamina congiuntamente con lo Stato ACP interessato. Se necessario, soprattutto per accelerare l'istruzione della richiesta, si può ricorrere alle risorse previste all'articolo 178 per finanziare una perizia rapida che consenta una diagnosi tecnica e finanziaria della capacità di produzione considerata.

L'adempimento delle condizioni d'intervento viene constatato di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP. Il relativo verbale notificato dalla Commissione allo Stato ACP conferisce a quest'ultimo il diritto all'intervento della Comunità con ricorso al sistema speciale di finanziamento.

ARTICOLO 182

L'intervento di cui all'articolo 180 è orientato verso gli obiettivi definiti all'articolo 176.

Esso è destinato a finanziare in via prioritaria programmi di riassetto, mantenimento o razionalizzazione che contribuiscano agli sforzi intrapresi dallo Stato ACP interessato per riportare ad un livello valido la sua capacità di produzione o d'esportazione in difficoltà rivolgendo particolare attenzione alla buona integrazione di detta capacità nello sviluppo globale del paese. Qualora appaia impossibile riportare questa capacità ad un livello valido, lo Stato ACP interessato e la Commissione ricercano progetti o programmi che permettano di conseguire nel miglior modo gli obiettivi del sistema.

In caso d'applicazione dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 180, lettera b) le risorse del sistema speciale di finanziamento sono in priorità assegnate a sostenere gli sforzi che lo Stato ACP considerato compie per evitare un'interruzione dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 179 o per promuovere progetti che possano almeno parzialmente sostituire, come fonti di proventi d'esportazione, le capacità in difficoltà.

L'importo dell'intervento viene fissato dalla Commissione in funzione delle disponibilità di fondi del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti o programmi proposti dallo Stato ACP interessato e delle possibilità di cofinanziamento.

Per fissare questo importo, si tiene conto dell'entità della riduzione delle capacità di produzione e di esportazione, delle perdite subite dagli Stati ACP quali sono definite dall'articolo 179, e dell'importanza relativa del settore minerario colpito rispetto ai proventi d'esportazione dello Stato ACP.

Uno stesso Stato ACP non può in nessun caso beneficiare di più del 35 % dei fondi disponibili come frazione annua. Questo tasso è pari al 15 % per un contributo ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 180, lettera b).

Le procedure applicabili all'assistenza nelle succitate circostanze e le modalità di esecuzione sono quelle fissate nel titolo III della Parte terza della presente convenzione ; esse tengono conto della necessità di una rapida attuazione dell'intervento.

ARTICOLO 183

1. Per consentire l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degradazione dell'apparato produttivo durante l'istruzione o l'esecuzione di questi progetti o programmi, la Comunità può accordare un anticipo allo Stato ACP che ne faccia richiesta. Questa possibilità non esclude il ricorso dello Stato ACP al beneficio degli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 203.
2. Poiché l'anticipo viene accordato a titolo di prefinanziamento dei progetti o programmi che esso precede e prepara, il suo importo viene fissato in funzione dell'importanza e della natura dei progetti o programmi stessi.
3. L'anticipo è dato sotto forma di forniture, di prestazioni di servizi o di versamenti in contanti, se quest'ultima modalità è ritenuta più adeguata.
4. Esso viene incorporato nell'importo degli interventi della Comunità in forma di progetti o di programmi al momento della firma dell'accordo di finanziamento relativo agli interventi stessi.

ARTICOLO 184

Gli aiuti accordati a titolo del sistema di finanziamento speciale sono rimborsati secondo le stesse modalità ed alle stesse condizioni dei prestiti speciali, tenendo conto delle disposizioni decise a favore degli Stati ACP meno sviluppati.

TITOLO IIICOOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICACapitolo 1Disposizioni generaliSezione 1Obiettivi e principi

ARTICOLO 185

La cooperazione finanziaria e tecnica persegue gli obiettivi seguenti :

- a) apportare agli Stati ACP, mediante risorse finanziarie sufficienti e un'assistenza tecnica appropriata, un contributo significativo per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione, al fine di appoggiare e favorire gli sforzi di questi Stati per assicurare il loro sviluppo sociale, culturale ed economico integrato, autodeterminato, autoorientato e autogestito, sulla base del reciproco interesse e in uno spirito d'interdipendenza ;
- b) contribuire al miglioramento del tenore e delle condizioni di vita delle popolazioni degli Stati ACP ed al loro maggiore benessere ;
- c) promuovere misure atte a mobilitare la capacità d'iniziativa delle collettività, nonché incoraggiare e appoggiare la partecipazione delle persone interessate alla concezione ed esecuzione di progetti di sviluppo ;
- d) essere complementare degli sforzi intrapresi dagli Stati ACP e in armonia con i medesimi ;

- e) promuovere lo sviluppo ottimale delle risorse umane e contribuire all'utilizzazione razionale delle risorse naturali degli Stati ACP ;
- f) favorire la cooperazione tra Stati ACP e la loro cooperazione regionale ;
- g) permettere che si instaurino relazioni economiche e sociali più equilibrate e una migliore comprensione tra gli Stati ACP, gli Stati membri della Comunità e il resto del mondo nella prospettiva d'un nuovo ordine economico internazionale ;
- h) permettere agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficoltà economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza ;
- i) aiutare gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari a superare i particolari ostacoli che frenano i loro sforzi di sviluppo.

ARTICOLO 186

La cooperazione finanziaria e tecnica :

- a) è attuata sulla base degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP in funzione delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali rispettive di questi Stati, delle loro particolari potenzialità e delle loro strategie di sviluppo ;
- b) è accordata alle condizioni più liberali possibili per la Comunità ;
- c) è gestita secondo procedure semplici e razionali ;

- d) contribuisce alla massima partecipazione possibile della maggioranza della popolazione ai vantaggi dello sviluppo e sostiene i cambiamenti strutturali necessari ;
- e) prevede che l'assistenza tecnica sia accordata su richiesta dello Stato ACP interessato e sia della miglior qualità possibile, pur presentando un favorevole rapporto tra costo ed efficacia, e che si prendano disposizioni anche per assicurare una rapida formazione del personale locale che deve subentrare all'assistenza tecnica ;
- f) prevede che gli apporti di risorse avvengano su base più prevedibile e regolare ;
- g) assicura la partecipazione degli Stati ACP alla gestione e all'impiego delle risorse finanziarie ed una più decisa ed efficace decentralizzazione dei poteri decisionali.

Sezione 2

Campo d'applicazione

ARTICOLO 187

Nel quadro della presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica copre :

- a) i progetti d'investimento ;
- b) i programmi di tipo settoriale ;
- c) il rinnovamento dei progetti e programmi ;

- d) i programmi di cooperazione tecnica ;

- e) la realizzazione di mezzi elastici, di appoggio degli sforzi propri delle comunità di base.

ARTICOLO 188

1. La cooperazione finanziaria e tecnica è inoltre accordata, su richiesta, per programmi settoriali di sviluppo ed importazione aventi lo scopo di contribuire al rendimento ottimale dei settori produttivi e alla soddisfazione dei bisogni fondamentali dell'uomo. Questi programmi possono includere il finanziamento di inputs nel sistema produttivo quali materie prime, pezzi di ricambio, fertilizzanti, insetticidi, forniture dirette a migliorare i servizi sanitari e di istruzione, escluse le spese amministrative correnti.

Questi aiuti accompagnano le misure prese dallo Stato ACP interessato per risolvere i problemi soggiacenti ad una grave situazione strutturale. Loro scopo è la progressiva eliminazione dei bisogni corrispondenti.

2. La cooperazione finanziaria e tecnica, per progetti e programmi nuovi, in corso o passati, può coprire le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento solo alle condizioni fissate dalle lettere a) e b) :

- a) il finanziamento dei progetti e programmi di azioni può coprire le spese relative e strettamente limitate al periodo di avviamento nella misura in cui tali spese, previste nella proposta di finanziamento, siano ritenute necessarie per l'impianto, l'avviamento e la gestione dei progetti e programmi di investimento considerati ;

- b) aiuti supplementari possono coprire in modo temporaneo e decrescente le spese di funzionamento, manutenzione e gestione di progetti e programmi di investimento precedentemente eseguiti, per assicurarne la piena utilizzazione ;
- c) vengono accordati priorità e trattamento particolare alla determinazione e all'attuazione degli aiuti complementari e supplementari, di cui alle lettere a) e b), negli Stati ACP meno sviluppati.

ARTICOLO 189

Gli aiuti finanziari possono coprire le spese esterne e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e programmi di azioni.

ARTICOLO 190

1. Nel quadro delle priorità fissate dagli Stati ACP e della cooperazione regionale, i progetti e programmi di azioni possono concernere :
 - a) lo sviluppo rurale e in particolare la ricerca dell'autosufficienza e della sicurezza alimentari ;
 - b) l'industrializzazione, l'artigianato, l'energia, le miniere, il turismo e l'infrastruttura economica e sociale ;

- c) il miglioramento strutturale dei settori economici produttivi ;
- d) la protezione dell'ambiente ;
- e) la ricerca, l'esplorazione e la valorizzazione delle risorse naturali ;
- f) la formazione, la ricerca scientifica e tecnica applicata, l'adeguamento o l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie ;
- g) la promozione e l'informazione industriali ;
- h) la commercializzazione e la promozione delle vendite ;
- i) la promozione delle piccole e medie imprese nazionali ;
- j) l'appoggio alle banche di sviluppo e alle istituzioni finanziarie locali e regionali ;
- k) i microprogetti di sviluppo di base ;
- l) i trasporti e le comunicazioni ;
- m) le misure volte a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri ;
- n) le misure volte a sviluppare le attività della pesca ;
- o) lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, tenendo particolarmente conto del ruolo delle donne nello sviluppo ;
- p) il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi socio-culturali, come dell'edilizia e dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni.

2. Questi progetti e programmi di azioni possono concernere altresì azioni tematiche quali :

- la lotta contro la desertificazione e la siccità ;
- la lotta contro le conseguenze delle calamità naturali, attuando dispositivi di prevenzione e d'intervento negli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari ;
- la lotta contro le gravi endemie ed epidemie umane ;
- l'igiene e la sanità di base ;
- la lotta contro le malattie endemiche del bestiame ;
- la ricerca di risparmi d'energia ;
- e, in generale, le azioni che, per la loro durata, sono azioni a lungo termine e superano un orizzonte temporale determinato.

ARTICOLO 191

1. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica :
- a) gli Stati ACP ;
 - b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP e che sono autorizzati da questi Stati ;
 - c) gli organismi misti istituiti dalla Comunità e dagli Stati ACP ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, in particolare nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale.

2. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, e per progetti o programmi di azioni approvati da questi ultimi anche :

- a) gli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, degli Stati ACP, in particolare le loro istituzioni finanziarie e banche di sviluppo nazionali o regionali ;
- b) gli enti locali e gli organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico, sociale e culturale ;
- c) le imprese che esercitano la propria attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in società di uno Stato ACP a norma dell'articolo 235 ;
- d) le associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP ;
- e) i borsisti ed i tirocinanti.

Sezione 3

Responsabilità degli Stati ACP e della Comunità

ARTICOLO 192

1. Gli interventi finanziati dalla Comunità sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunità in stretta cooperazione e nel rispetto dell'eguaglianza delle parti.

2. Spetta agli Stati ACP :
- a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi ;
 - b) scegliere i progetti e programmi che essi decidono di presentare per il finanziamento della Comunità ;
 - c) preparare e presentare alla Comunità i fascicoli dei progetti e programmi di azioni ;
 - d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto ;
 - e) eseguire i progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunità ;
 - f) gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica.
3. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunità congiuntamente :
- a) definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica ;
 - b) adottare i programmi indicativi di aiuto comunitario ;
 - c) istruire i progetti e programmi di azioni ed esaminare se siano adeguati a obiettivi e priorità e conformi alle disposizioni della presente convenzione ;

- d) prendere le misure di applicazione atte ad assicurare parità di condizioni per la partecipazione a gare ed appalti ;
 - e) valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi di azioni condotti a termine o in corso di esecuzione ;
 - f) accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunità sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente convenzione.
4. Spetta alla Comunità prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi di azioni.

ARTICOLO 193

1. Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica, nonché i problemi generali e specifici risultanti dall'attuazione di detta cooperazione. L'esame verte altresì sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.
2. A tal fine viene istituito, in sede di Consiglio dei Ministri, un Comitato ACP-CEE incaricato di :

- a) raccogliere le informazioni sulle procedure esistenti per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica ed apportare tutti i necessari chiarimenti al riguardo ;
- b) esaminare in base ad esempi concreti, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, qualsiasi problema generale o specifico eventualmente incontrato nell'attuazione di questa cooperazione ;
- c) esaminare i problemi relativi all'attuazione dei calendari d'impegno, di esecuzione e di pagamento di cui all'articolo 216, paragrafo 2 ed all'articolo 220, paragrafo 2 per consentire l'eliminazione di eventuali difficoltà e blocchi individuati ai diversi livelli ;
- d) accertarsi che gli obiettivi ed i principi della cooperazione finanziaria e tecnica siano realizzati ;
- e) aiutare a definire le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica secondo le disposizioni della presente convenzione ;
- f) elaborare e sottoporre al Consiglio dei Ministri i risultati della valutazione dei progetti e programmi di azioni ;
- g) presentare al Consiglio dei Ministri ogni suggerimento atto a migliorare od accelerare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica ;

h) assicurare la coerenza e l'attuazione delle linee direttrici e delle risoluzioni adottate dal Consiglio dei Ministri per la cooperazione finanziaria e tecnica ;

i) eseguire gli altri compiti affidatigli dal Consiglio dei Ministri.

3. Il Comitato ACP-CEE che si riunisce trimestralmente, è composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità designati dal Consiglio dei Ministri, o dei loro mandatari. Esso si riunisce a livello ministeriale ogniqualevolta una parte lo richieda, ed almeno una volta all'anno. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Comitato ACP-CEE.

4. Il Consiglio dei Ministri adotta il regolamento interno del Comitato ACP-CEE, in particolare le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalità secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della Presidenza.

5. Con l'accordo del Comitato degli Ambasciatori, il Comitato ACP-CEE può convocare riunioni di esperti incaricati di studiare periodicamente le cause di eventuali difficoltà o blocchi che apparissero nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Detti esperti suggeriscono al Comitato ACP-CEE i mezzi atti ad eliminare tali difficoltà e blocchi.

6. Ogni problema specifico incontrato nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica può essere sottoposto al Comitato ACP-CEE il quale lo esamina nei sessanta giorni successivi per trovargli un'adeguata soluzione.

7. Per facilitare il lavoro del Comitato ACP-CEE, gli Stati ACP e i loro organismi regionali beneficiari, come pure la Commissione, con la collaborazione della Banca, sottopongono al Comitato ACP-CEE una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunità.

La relazione espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento, i risultati dei lavori di valutazione dei progetti e programmi di azioni ed esempi specifici di problemi incontrati nel corso dell'attuazione.

8. Il Comitato ACP-CEE esamina le relazioni annuali sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunità inviategli dalla Commissione e dagli Stati ACP a norma del paragrafo 7. Esso formula raccomandazioni e risoluzioni, destinate al Consiglio dei Ministri, in merito alle misure intese a conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito delle competenze conferitegli da detto Consiglio. Esso redige una relazione annuale in cui espone lo stato dei propri lavori, la relazione è esaminata dal Consiglio dei Ministri nella riunione annuale consacrata alla definizione delle linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica.

9. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 7 e 8, il Consiglio dei Ministri definisce le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica e adotta risoluzioni o direttive in merito alle misure che la Comunità e gli Stati ACP devono prendere per permettere il conseguimento degli obiettivi di tale cooperazione.

10. Ove si tratti di finanziamenti di progetti di competenza della Banca, le modalità e procedure relative all'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, definite ai capitoli 3 e 4, possono, di concerto con gli Stati ACP interessati, subire adeguamenti per tener conto della natura dei progetti finanziati dalla Banca, e consentirle, all'interno delle sue procedure statutarie, di svolgere le sue operazioni conformemente agli obiettivi della presente convenzione.

Capitolo 2Cooperazione finanziariaSezione 1Mezzi di finanziamento

ARTICOLO 194

Per la durata della presente convenzione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è di 8 500 milioni di ECU. Detto importo comprende :

1) 7 400 milioni di ECU provenienti dal Fondo così ripartiti :

a) ai fini precisati negli articoli 185, 186 e 187

6 060 milioni di ECU di cui :

- 4 860 milioni di ECU in forma di sovvenzioni ;

- 600 milioni di ECU in forma di prestiti speciali ;

- 60 milioni di ECU in forma di capitali di rischio ;

b) ai fini precisati agli articoli da 147 a 174, fino a 925 milioni di ECU in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione ;

c) ai fini precisati agli articoli da 176 a 184, una possibilità di finanziamento speciale, fino a 415 milioni di ECU a titolo del Sysmin ;

- 2) Ai fini precisati agli articoli 185, 186 e 187 fino a 1 100 milioni di ECU in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto. Questi prestiti sono abbinati, secondo le condizioni fissate all'articolo 196 di un abbuono di interessi il cui onere è imputato sulle risorse del Fondo.

ARTICOLO 195

1. In caso di mancata ratifica o denuncia della presente convenzione da parte di uno Stato ACP, le parti contraenti adeguano gli importi finanziati previsti nella presente convenzione.
2. Tale adeguamento è anche applicabile in caso :
 - a) di adesione alla presente convenzione di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati della stessa ;
 - b) di allargamento della Comunità a nuovi Stati membri.

Sezione 2

Condizioni dei prestiti

ARTICOLO 196

1. Per assicurare un sostegno efficace ai programmi di sviluppo degli Stati ACP, le parti contraenti convergono che tutti i prestiti concessi agli Stati ACP siano abbinati a condizioni favorevoli.

2. I prestiti speciali concessi a titolo del Fondo sono abbinati alle condizioni seguenti :

a) durata di quaranta anni e

b) dilazione di ammortamento obbligatoria di dieci anni ;

c) questi prestiti producono un interesse annuo dell'1 %
tuttavia gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano per questi prestiti di un tasso ridotto allo 0,50 %.

3. I prestiti concessi dalla Banca sono abbinati alle condizioni seguenti :

- a) il tasso d'interesse è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ogni contratto di prestito ;

- b) se i prestiti non sono destinati ad investimenti nel settore petrolifero, detto tasso è ridotto del 3% con un abbuono d'interesse che è automaticamente adeguato in modo che il tasso effettivamente sostenuto dal mutuatario non sia inferiore al 5 % né superiore all'8 % ;

- c) l'importo globale degli abbuoni d'interesse, attualizzato al valore del momento della firma del contratto di prestito, è imputato all'importo delle sovvenzioni previste a titolo del Fondo ed è versato direttamente alla Banca ;

- d) i prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono abbinati a condizioni di durata fissate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto ; tale durata non può superare 25 anni. Tali prestiti contengono normalmente una dilazione di ammortamento fissata in funzione della durata di costruzione e dei bisogni di tesoreria del progetto.

Sezione 3Modi di finanziamento

ARTICOLO 197

1. I progetti o programmi di azioni possono essere finanziati mediante sovvenzione, prestiti speciali, capitali di rischio, prestiti della Banca sulle sue risorse proprie, o combinando due o più di questi modi di finanziamento.

2. Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, i modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono determinati di comune accordo dalla Comunità e dallo o dagli Stati ACP interessati in funzione del livello di sviluppo e della situazione geografica, economica e finanziaria dello o degli Stati ACP. Si tiene altresì conto dell'impatto economico, sociale e culturale di detti modi di finanziamento.

3. Per le risorse del Fondo gestite dalla Banca, le modalità di finanziamento sono fissate in stretta consultazione con lo Stato ACP interessato o con il beneficiario, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto o programma in questione, nonché del livello di sviluppo e della situazione economica e finanziaria dello o degli Stati ACP interessati.

4. Per le risorse proprie gestite dalla Banca, i modi di finanziamento sono determinati in base alla natura del progetto, alle sue prospettive di redditività economica e finanziaria nonché al livello di sviluppo e alla situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene inoltre conto di fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili. L'esame da parte della Banca della ammissibilità dei progetti e la concessione dei prestiti sulle sue risorse proprie si effettuano di concerto con lo o gli Stati ACP interessati secondo le modalità, le condizioni e le procedure previste dallo statuto della Banca e dalla presente convenzione.

5. Negli Stati ACP, la Banca ha il compito di contribuire, con le sue risorse proprie, allo sviluppo economico e industriale degli Stati ACP su scala nazionale e regionale. A tal fine, il finanziamento dei progetti e dei programmi di azioni produttivi nei settori dell'industria, dell'agroindustria, del turismo e delle miniere, come pure della produzione di energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni legati a tali settori, è garantito in via prioritaria per mezzo di prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e capitali di rischio. Tali priorità settoriali non escludono la possibilità per la Banca di finanziare con le sue risorse proprie i progetti e programmi di azioni produttivi in altri settori che rispondano ai suoi criteri d'intervento, in particolare nel settore delle colture industriali.

6. Se una richiesta di finanziamento per un progetto o programma, presentata alla Commissione o alla Banca non può essere finanziata con una delle forme di aiuto alla cui gestione esse provvedono, ciascuna di esse trasmette la richiesta all'altra istituzione senza indugio, previa informazione dell'eventuale beneficiario.

7. Le sovvenzioni o i prestiti possono essere accordati ad uno Stato ACP o direttamente al beneficiario o per il tramite di una banca di sviluppo o per il tramite dello Stato ad un beneficiario finale.

8. In quest'ultimo caso, le condizioni dell'assegnazione dei fondi da parte dello Stato ACP al beneficiario finale sono fissati nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito.

9. Nel corso delle sue operazioni finanziarie, la Banca stabilisce uno stretto rapporto con le banche nazionali di sviluppo degli Stati ACP. Nell'interesse della cooperazione, essa si sforza di allacciare tutti i contatti appropriati con le istituzioni bancarie e finanziarie negli Stati ACP interessati alle sue operazioni.

10. Qualsiasi beneficio spettante allo Stato ACP, sia che egli riceva una sovvenzione, sia che riceva un prestito speciale con tasso d'interesse o termine di rimborso più favorevole del prestito finale, è utilizzato da detto Stato ACP a fini di sviluppo, secondo le condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito.

11. E' accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno sviluppati nella determinazione del volume delle risorse finanziarie che questi Stati possono aspettarsi dalla Comunità nel quadro del loro programma indicativo. Si tiene altresì conto delle difficoltà speciali degli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari. Tali risorse finanziarie sono abbinata a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli, tenuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni Stato. Esse consistono essenzialmente in sovvenzioni e, in determinati casi, in prestiti speciali, in capitali di rischio o in prestiti della Banca, secondo i criteri definiti al paragrafo 4.

ARTICOLO 198

Su richiesta degli Stati ACP, la Comunità offre la propria assistenza tecnica per studiare e trovare soluzioni concrete ai loro problemi di indebitamento, servizio del debito e bilancia dei pagamenti.

Sezione 4Capitali di rischio

ARTICOLO 199

1. Per aiutare l'attuazione di operazioni che presentino un interesse generale per l'economia degli Stati ACP, la Comunità può contribuire alla formazione di capitali di rischio che possono essere utilizzati in particolare per gli obiettivi seguenti :

- a) l'incremento diretto od indiretto dei fondi propri o assimilati delle imprese pubbliche, a partecipazione pubblica o privata e la concessione di contributi in quasi capitale a dette imprese ;
- b) il finanziamento di studi specifici per la preparazione e la stesura di progetti nonché l'assistenza alle imprese nel periodo iniziale o a scopo di riassetto ;
- c) il finanziamento di ricerche e di investimenti preparatori alla fase di sfruttamento di progetti e programmi nei settori minerario ed energetico.

2. a) Per conseguire tali obiettivi, i capitali di rischio possono essere utilizzati per acquistare partecipazioni minoritarie e temporanee a nome della Comunità al capitale delle imprese interessate o a quello di istituti specializzati per il finanziamento dello sviluppo negli Stati ACP. Gli acquisti di partecipazioni possono essere effettuati congiuntamente con un prestito della Banca o con un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena sussistano le condizioni, dette partecipazioni vengono cedute preferibilmente a cittadini o istituti degli Stati ACP.
 - b) Le decisioni di finanziamento relative ai capitali di rischio sono adottate dalla Comunità conformemente all'articolo 220, paragrafi da 5 a 8.
3. I contributi in quasi capitale possono assumere la forma di :
 - a) prestiti subordinati il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi avvengono soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti bancari ;

b) prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata dipendono dal verificarsi di determinate condizioni al momento della concessione del prestito. I prestiti condizionali possono essere concessi direttamente con l'accordo dello Stato ACP interessato ad una determinata impresa. Possono altresì essere concessi ad uno Stato ACP o ad istituti finanziari degli Stati ACP per consentir loro di acquistare una partecipazione al capitale di imprese nei settori di cui all'articolo 197, paragrafo 5 allorché tale operazione s'inserisca nel finanziamento di investimenti preparatori o di nuovi investimenti produttivi e possa essere completata da un altro intervento finanziario della Comunità, con eventualmente altre fonti di finanziamento, nel quadro di un'operazione di cofinanziamento. In deroga all'articolo 191, questi prestiti, su richiesta dello Stato ACP interessato, possono essere concessi alle stesse condizioni, previo esame caso per caso, anche ad una impresa di uno Stato membro della Comunità, per consentirle di avviare un investimento produttivo nel territorio di detto Stato ACP ;

c) prestiti da concedere ad istituti finanziari degli Stati ACP quando lo consenta la natura delle loro attività e della loro gestione. I prestiti possono essere retrocessi ad altre imprese e servire ad acquistare partecipazioni in altre imprese.

4. Le condizioni dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 3 vengono determinate in base alle caratteristiche di ciascun progetto finanziato. Tuttavia, le condizioni di concessione dei contributi in quasi capitale sono in genere più favorevoli di quelle dei prestiti con abbuono concessi dalla Banca. Il tasso d'interesse non può superare quello di detti prestiti con abbuono.

5. Qualora siano concessi a società di studi o servano al finanziamento di ricerche o di investimenti preventivi all'attuazione di un progetto, i contributi di cui al presente articolo possono essere incorporati nell'assistenza in capitale di cui può beneficiare la società promotrice in caso di attuazione del progetto.

6. I progetti ed i programmi individuati e promossi dagli organismi misti istituiti dalla Comunità e dagli Stati ACP ed autorizzati da tali Stati a realizzare taluni obiettivi specifici nell'ambito dell'articolo 191, paragrafo 1, lettera c) possono inoltre beneficiare dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Sezione 5

Cofinanziamenti

ARTICOLO 200

1. A richiesta degli Stati ACP, i mezzi finanziari della Comunità possono servire per cofinanziamenti, in particolare quando consentono di aumentare i flussi finanziari verso gli Stati ACP e sostenere gli sforzi di questi ultimi per l'armonizzazione della cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo. Con particolare attenzione vengono trattate le possibilità di cofinanziamento nei casi seguenti :

- a) grandi progetti che non possono essere finanziati da un'unica fonte di finanziamento ;
- b) progetti per i quali la partecipazione della Comunità e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri organismi di finanziamento ;
- c) progetti che possono beneficiare dell'abbinamento di finanziamenti a condizioni elastiche con finanziamenti a condizioni normali ;

- d) progetti decomponibili in sottoprogetti che possono attingere a fonti di finanziamento differenti ;
- e) progetti per i quali la diversificazione dei finanziamenti puo' rivelarsi vantaggiosa dal punto di vista del costo dei finanziamenti e degli investimenti nonché di altri aspetti connessi con la realizzazione di detti progetti ;
- f) progetti a carattere regionale o interregionale.

2. I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti congiunti o paralleli.

La preferenza viene attribuita alla formula più adeguata sotto il profilo del costo e dell'efficacia.

3. La Commissione e la Banca, ogniqualevolta sia possibile, si sforzano di associare ai progetti da esse finanziati le risorse del settore privato e in particolare :

- a) di individuare e negoziare con partner privati la realizzazione di operazioni congiunte di finanziamento ;
- b) di applicare le varie tecniche messe a punto in questi ultimi anni per attirare le risorse del settore privato nelle operazioni di cofinanziamento.

4. Con l'accordo delle parti interessate, gli interventi della Comunità e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da evitare il moltiplicarsi delle procedure che gli Stati ACP devono applicare e in modo da consentire uno snellimento delle stesse, in particolare per quanto riguarda :

- a) le necessità degli altri cofinanziatori e quelle dei beneficiari ;
- b) la scelta dei progetti da cofinanziare e le disposizioni relative alla loro attuazione ;
- c) l'armonizzazione delle regole e delle procedure relative ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi ;
- d) le condizioni di pagamento ;
- e) le regole relative all'ammissibilità e alla concorrenza ;
- f) il grado di preferenza accordato alle imprese degli Stati ACP.

5. Con l'accordo dello Stato ACP interessato, la Comunità può apportare ai cofinanziatori che lo desiderino un sostegno amministrativo per agevolare l'attuazione dei progetti e programmi di azioni cofinanziati.

6. A richiesta dello Stato ACP interessato e con l'accordo delle altre parti in causa, la Commissione o la Banca possono svolgere una funzione di capofila o di coordinatore per i progetti dei quali esse partecipino al finanziamento.

Sezione 6Microprogetti

ARTICOLO 201

1. Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali, il Fondo partecipa, su richiesta degli Stati ACP, al finanziamento di microprogetti.
2. I programmi di microprogetti riguardano piccoli progetti rientranti nell'ambito dell'articolo 187 ed altri progetti corrispondenti ai criteri figuranti nel paragrafo 3 del presente articolo e con un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni e degli enti locali degli Stati ACP. Detti progetti sono di massima rurali. La Comunità può tuttavia partecipare anche al finanziamento di microprogetti nelle zone urbane.
3. Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunità, i microprogetti devono :
 - rispondere ad una necessità reale e prioritaria apparsa e constatata a livello locale ;
 - essere realizzati con la partecipazione attiva degli enti locali.

4. Speciale priorità è data alla preparazione ed attuazione di microprogetti negli Stati ACP meno sviluppati.

ARTICOLO 202

1. Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunità deve rispondere ad un'iniziativa dell'ente locale che ne beneficerà. Il finanziamento dei microprogetti è assicurato in linea di massima :

- dall'ente beneficiario, in forma di contributo in contanti, in natura o di prestazione di servizi, adeguato alla sua capacità contributiva,
- dal Fondo.

Lo Stato ACP interessato può anch'esso partecipare con un contributo finanziario, una partecipazione in attrezzature pubbliche o una prestazione di servizi.

2. In linea di massima, il contributo concesso dal Fondo non può superare i due terzi del costo totale di ciascun progetto e non deve essere superiore a 250 000 ECU. La mobilitazione dei contributi è fatta in modo concomitante. L'ente locale s'impegna a provvedere alla manutenzione ed al funzionamento di ciascun progetto, eventualmente, con il sostegno delle autorità nazionali.

3. Gli importi che rappresentano il contributo del Fondo sono imputati sulle disponibilità per sovvenzioni del programma indicativo d'aiuto comunitario di cui all'articolo 215.

Sezione 7Aiuto d'urgenza e aiuto ai profughi e ai rimpatriati

ARTICOLO 203

1. Gli aiuti d'urgenza sono concessi agli Stati ACP che devono far fronte a difficoltà economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili.
2. a) L'aiuto d'urgenza consiste nell'assistenza immediatamente necessaria quando si verifichi una situazione straordinaria. Esso può assumere la forma di opere, forniture, prestazioni di servizi e pagamenti in contanti. Esso può servire a fornire cibo, sementi, alloggio, materiali, forniture mediche, indumenti e mezzi di trasporto. Per quanto riguarda altre richieste specifiche degli Stati ACP, le condizioni dell'aiuto sono sufficientemente elastiche da consentire la fornitura di un'estesa gamma di prodotti e servizi.
- b) L'aiuto d'urgenza può anche coprire il finanziamento di misure immediate atte a garantire la riparazione e la funzionalità minima di opere o di attrezzature danneggiate.
- c) L'aiuto d'urgenza può anche integrarsi nei programmi indicativi nazionali allo scopo di predisporre, attraverso il finanziamento delle misure immediate di cui alla lettera b), la realizzazione, nell'ambito di tali programmi, di operazioni di ricostruzione o di rinnovamento.

3. Gli aiuti d'urgenza :

- a) contribuiscono a finanziare i mezzi più adeguati per ovviare alle gravi difficoltà incontrate ;
- b) sono non rimborsabili ;
- c) sono concessi e mobilitati con rapidità e elasticità ;
- d) contribuiscono effettivamente alla soluzione dei problemi per i quali sono concessi.

4. Per tutte le azioni relative agli aiuti d'urgenza, gli Stati ACP, in accordo con il delegato della Commissione, possono autorizzare, alle condizioni previste all'articolo 234, la stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata o di contratti a trattativa privata o l'esecuzione in economia.

Essi possono approvvigionarsi, alle condizioni previste all'articolo 232, sui mercati della Comunità, degli Stati ACP o dei paesi terzi.

5. Tali aiuti d'urgenza possono eventualmente con l'accordo dello Stato ACP interessato, essere utilizzati tramite organismi specializzati o direttamente dalla Commissione.

6. Per le modalità di attribuzione di detti aiuti, si ricorre ad una procedura d'urgenza. Le condizioni di pagamento e di attuazione degli aiuti sono fissate caso per caso ; quando si tratti di esecuzione su preventivo, l'ordinatore nazionale può concedere anticipi.

7. La Comunità adotta le disposizioni necessarie per facilitare la rapidità delle azioni richieste per far fronte alla situazione di urgenza, comprese misure quali il finanziamento retroattivo delle misure di pronto soccorso avviato dagli stessi Stati ACP.

8. a) Gli stanziamenti per aiuti d'urgenza devono essere impegnati entro sei mesi dalla fissazione delle modalità di utilizzazione, salvo indicazione contraria di queste ultime e purché circostanze straordinarie non portino a convenire di comune accordo, durante il periodo di esecuzione, la proroga di tale termine.

b) Qualora non tutti gli stanziamenti aperti siano stati impegnati entro il termine fissato, l'impegno del Fondo può essere ricondotto all'importo corrispondente agli stanziamenti impegnati entro tale termine.

c) I fondi non utilizzati sono quindi riassegnati alla dotazione speciale.

ARTICOLO 204

1. Possono essere concessi aiuti agli Stati ACP che ospitano profughi o rimpatriati per sovvenire ai bisogni gravi non contemplati dall'aiuto d'urgenza e per realizzare a più lungo termine progetti e programmi di azioni aventi come obiettivo l'autosufficienza e l'integrazione o la reintegrazione di tali popolazioni.

2. Essi sono gestiti e eseguiti secondo procedure che consentano un intervento rapido. Le condizioni di pagamento e di attuazione sono fissate caso per caso.

3. Questi aiuti possono essere attuati, con l'accordo dello Stato ACP interessato, tramite e in coordinamento con organismi specializzati, in particolare quelli delle Nazioni Unite, o direttamente dalla Commissione.

ARTICOLO 205

1. Per il finanziamento degli aiuti previsti agli articoli 203 e 204, nell'ambito del Fondo è costituita una dotazione speciale di 290 milioni di ECU, di cui 210 milioni di ECU per gli aiuti di cui all'articolo 203 e 80 milioni di ECU per quelli di cui all'articolo 204.

2. In caso di esaurimento, prima della scadenza della presente convenzione, degli stanziamenti previsti per uno degli articoli summenzionati, possono essere effettuati trasferimenti dagli stanziamenti previsti per l'altro articolo.

3. Alla scadenza della presente convenzione, gli stanziamenti non impegnati per gli aiuti d'urgenza e per gli aiuti ai profughi e rimpatriati sono riversati nella massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni che rientrano nel campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, salvo decisione contraria del Consiglio dei Ministri.

4. In caso di esaurimento della dotazione speciale prima della scadenza della presente convenzione, gli Stati ACP e la Comunità adottano, nell'ambito delle istituzioni congiunte competenti, le misure appropriate per far fronte alle situazioni di cui agli articoli 203 e 204.

Sezione 8Piccole e medie imprese

ARTICOLO 206

1. La Comunità finanzia azioni a favore delle piccole e medie imprese degli Stati ACP. I modi di finanziamento sono determinati in funzione delle caratteristiche del programma di azione presentato da detti Stati.

2. L'assistenza tecnica della Comunità contribuisce a rafforzare l'attività degli organismi degli Stati ACP che si occupano dello sviluppo delle piccole e medie imprese e ad assicurare la formazione professionale necessaria a dette imprese.

3. I finanziamenti della Comunità possono prendere la forma di contributi diretti o di contributi globali mediante aiuto rimborsabile o eventualmente non rimborsabile. I contributi globali possono essere accordati :

- dalla Banca, con i fondi da essa gestiti, a banche o istituti finanziari a favore delle piccole e medie imprese industriali, agro-industriali o turistiche ;
- dalla Commissione, con le risorse che gestisce, ad organismi pubblici, enti locali o cooperative che si propongono lo sviluppo dei settori dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e per la costituzione o per il rafforzamento di fondi di garanzia in materia di credito alle piccole e medie imprese.

4. Nel caso di un finanziamento tramite un organismo intermedio, questo è responsabile della presentazione dei progetti particolari all'interno del programma di azioni precedentemente approvato, nonché della gestione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione. La modalità e le condizioni di finanziamento ai beneficiari finali sono adottate di comune accordo fra lo Stato ACP interessato, l'organo competente della Comunità e l'organismo intermedio.

5. I progetti vengono istruiti dall'organismo finanziario. Esso decide, entro i limiti della propria responsabilità finanziaria, la concessione dei prestiti finali a condizioni fissate in armonia con quelle applicate ad operazioni di questi tipo nello Stato ACP considerato.

6. Le condizioni di finanziamento accordate dalla Comunità all'organismo finanziario tengono conto della necessità che quest'ultimo copra le proprie spese di gestione, i rischi di cambio ed i rischi finanziari, nonché il costo dell'assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali.

Capitolo 3Cooperazione tecnica

ARTICOLO 207

1. La cooperazione tecnica ha lo scopo di apportare un maggior sostegno allo sviluppo delle risorse umane negli Stati ACP.
2. Allorché tale cooperazione implica un apporto supplementare di risorse umane esterne, si applicano i principi di base seguenti :
 - a) la cooperazione tecnica, che si traduce nell'invio di personale di assistenza tecnica (uffici studi, ingegneri o consulenti, istituti di formazione o di ricerca) è accordata solo su richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati ;
 - b) sono tuttavia adottate disposizioni per la formazione del personale locale al fine di eliminare gradualmente l'assistenza tecnica e prevedere per i progetti un personale esclusivamente composto su base permanente, da cittadini nazionali ;
 - c) la cooperazione prevede disposizioni miranti ad accrescere la capacità degli Stati ACP di acquisire un'esperienza propria e migliorare le qualifiche professionali dei propri consulenti, uffici studi ed esperti. A tal fine la formazione effettiva del personale locale figurerà tra i compiti del personale di assistenza tecnica ;
 - d) gli esperti, messi a disposizione nell'ambito di questa cooperazione, devono possedere le qualifiche necessarie per svolgere correttamente i loro compiti specifici quali sono definiti nella richiesta dello Stato ACP interessato.

3. I contratti di servizi nell'ambito dei quali il personale di assistenza tecnica è assunto comprendono i contratti d'assunzione di consulenti ed altri esperti tecnici ; essi sono negoziati, stabiliti e conclusi dallo Stato ACP interessato, con riserva dell'accordo del delegato della Commissione.

4. La Comunità prende le misure concrete per accrescere e migliorare le informazioni comunicate agli Stati ACP in merito alla disponibilità e alle qualifiche degli specialisti adeguati.

ARTICOLO 208

1. La cooperazione tecnica può essere o connessa alle operazioni o essere generale.
2. La cooperazione tecnica connessa alle operazioni comprende in particolare :
 - a) gli studi di sviluppo ;
 - b) gli studi tecnici, economici, finanziari e commerciali, nonché le ricerche e le prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi di azioni ;
 - c) l'aiuto per la preparazione dei fascicoli ;
 - d) l'aiuto per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori ;
 - e) l'assunzione temporanea a carico delle spese per tecnici e la fornitura dei mezzi necessari all'esecuzione della loro missione ;
 - f) le azioni di cooperazione tecnica che possono essere richieste, a titolo temporaneo, per consentire l'istituzione, l'avvio, la gestione e la manutenzione di un determinato progetto ;

- g) l'aiuto per la valutazione delle operazioni ;
 - h) i programmi integrati di formazione, informazione e ricerca.
3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare :
- a) gli studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP, nonché sui problemi che interessano gruppi di Stati ACP o l'insieme di tali Stati ;
 - b) gli studi settoriali e per prodotti ;
 - c) l'invio di esperti, consulenti, tecnici ed istruttori per missioni specifiche e per periodi limitati ;
 - d) la fornitura di materiale didattico, di sperimentazione, ricerca e dimostrazione ;
 - e) l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo degli Stati ACP ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.
 - f) gli scambi di personale dirigente, di personale specializzato, di studenti, di ricercatori, di animatori e responsabili di gruppi o associazioni a vocazione sociale o culturale ;
 - g) l'assegnazione di borse di studio o di periodi di tirocinio, in particolare a persone già in servizio che abbisognino di una formazione complementare ;
 - h) l'organizzazione di seminari o di corsi di formazione, informazione e perfezionamento ;

- i) la creazione o il rafforzamento di strumenti di informazione e di documentazione, in particolare per gli scambi di conoscenze, di metodi e di esperienze tra Stati ACP e fra questi ultimi e la Comunità ;
- j) la cooperazione o il gemellaggio tra istituzioni ACP o tra queste ultime e quelle della Comunità, in particolare tra università e altri istituti di formazione e di ricerca degli Stati ACP e della Comunità ;
- k) il sostegno a manifestazioni culturali altamente significative ;

ARTICOLO 209

1. La cooperazione tecnica fa l'oggetto di contratti stipulati con singoli esperti, uffici studi, istituti di formazione e di ricerca oppure è eccezionalmente realizzata in economia.

La scelta tra il ricorso a uffici studi o ad esperti assunti individualmente dipende dalla natura dei problemi, dall'estensione e dalla complessità dei mezzi tecnici e di gestione necessari e dai costi comparati delle due soluzioni.

2. I criteri di scelta dei contraenti e del loro personale tengono conto :

- a) delle qualifiche professionali (competenze tecniche e capacità di formazione) e delle qualità umane ;
- b) del rispetto dei valori culturali e delle condizioni politiche e amministrative dello Stato o degli Stati ACP interessati ;

c) della conoscenza della lingua necessaria per l'esecuzione del contratto ;

d) dell'esperienza pratica dei problemi da trattare ;

e) dei costi.

3. In caso di pari competenza, la preferenza è data ad un esperto, un'istituzione o un ufficio studi ACP.

4. L'assunzione del personale di assistenza tecnica, la fissazione dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, la durata delle sue missioni, le sue remunerazioni e il suo contributo allo sviluppo degli Stati ACP in cui presta servizio devono conformarsi ai principi della politica di cooperazione tecnica definiti nell'articolo 207. Le procedure da applicare in questo contesto devono garantire l'obiettività della scelta e la qualità dei servizi resi. Inoltre, si applicano i principi seguenti :

a) l'assunzione deve essere effettuata dalle istituzioni nazionali che si servono dell'assistenza tecnica. con il concorso della Commissione e del suo delegato ;

b) si tiene debito conto della disponibilità di candidati idonei rispondenti ai criteri del paragrafo 2, che risiedano nello Stato ACP o nella regione ;

c) ci si sforza di facilitare il contatto diretto tra il candidato e chi deve servirsi dell'assistenza tecnica.

ARTICOLO 210

1. I contratti di servizi sono stipulati previa licitazione privata.

2. Tuttavia, alcuni contratti possono essere stipulati con trattativa privata, in particolare nei casi seguenti :

- azioni di scarsa importanza o di breve durata,

- azioni affidate a singoli esperti,

- azioni che prolungano azioni già avviate,

- in seguito ad una gara infruttuosa.

3. a) Quando uno Stato ACP dispone, tra il suo personale amministrativo e tecnico, di elementi nazionali in numero tale da rappresentare una parte sostanziale del personale necessario per l'esecuzione in economia di un'azione di cooperazione tecnica, la Comunità contribuisce in casi eccezionali alle spese delle azioni in economia assumendo a proprio carico il costo di determinati mezzi materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico.

b) La partecipazione della Comunità si limita all'assunzione dei mezzi complementari e delle spese temporanee di esecuzione il cui costo è limitato al solo fabbisogno dell'azione in questione, esclusa qualsiasi spesa permanente di funzionamento.

4. Le modalità di conclusione di ciascun contratto, o il ricorso all'esecuzione in economia, sono decisi di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato sulla base delle necessità di quest'ultimo e delle risorse disponibili.

ARTICOLO 211

1. a) Per ogni azione di cooperazione tecnica che dia luogo a gara, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono di comune accordo entro due mesi dalla domanda, eventualmente dopo preselezione, un elenco ristretto di candidati cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, selezionati tenendo conto della loro situazione giuridica e finanziaria, delle loro qualifiche, della loro esperienza, della loro indipendenza, della loro disponibilità e dei criteri e principi definiti nell'articolo 209.

- b) A seconda dei casi, la gara può riguardare :
 - sia, insieme la concezione dell'azione di cooperazione, le prestazioni e il personale necessario, mentre gli elementi finanziari sono presentati simultaneamente ma separatamente e i prezzi da pagare restano da negoziare successivamente,

 - oppure anche i prezzi allorchè, in casi particolari giustificati, l'azione di cooperazione presenti un grado inferiore di complessità.

- c) Il capitolato d'appalto, redatto dallo Stato ACP d'intesa con la Commissione, precisa le modalità di presentazione delle offerte nonché i criteri da utilizzare per la scelta dell'aggiudicatario, la quale deve essere fatta entro trenta giorni dalla data di spoglio delle offerte.

d) Fatti salvi i poteri rispettivi dell'ordinatore nazionale e del delegato definiti negli articoli 227 e 228, il contratto è aggiudicato dalle autorità competenti dello Stato ACP, con riserva dell'accordo della Commissione. L'offerta prescelta deve essere la più vantaggiosa, tenendo segnatamente conto del suo valore tecnico, dell'organizzazione e della metodologia proposta per le prestazioni, della competenza, dell'esperienza e delle attitudini del personale addetto all'operazione, come pure, nel caso contemplato alla lettera b) secondo trattino, del prezzo delle prestazioni.

2. Quando si ricorre alla trattativa privata, l'aggiudicatario è designato dallo Stato ACP su proposta della Commissione. Un candidato può essere proposto anche dallo Stato ACP.

La proposta della Commissione è notificata allo Stato ACP entro un mese dalla sua richiesta. La decisione dello Stato ACP è presa nel mese successivo a tale notifica.

3. Per accelerare le procedure, i contratti di servizi, compresi gli atti per l'assunzione di consulenti ed altri specialisti dell'assistenza tecnica, possono essere negoziati, elaborati e conclusi dall'ordinatore nazionale, su proposta della Commissione o con il suo accordo, oppure dalla Commissione d'intesa con lo Stato ACP interessato, segnatamente quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entità o di breve durata e soprattutto per le perizie che devono servire per la preparazione e l'esecuzione delle azioni.

4. Su richiesta dello Stato ACP interessato, la Commissione puo', quando si tratti di assistenza tecnica a carattere individuale, provvedere all'assunzione e alla gestione degli esperti assunti a tal fine, per il tramite della sua agenzia competente.

5. Gli uffici negli Stati ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono selezionati di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati.

6. In casi eccezionali, in accordo con la Commissione, si puo' far ricorso a uffici studi o ad esperti di paesi terzi.

ARTICOLO 212

1. I contratti di servizi sono negoziati, elaborati e conclusi dalle autorità competenti degli Stati ACP, in accordo con il delegato della Commissione, nel quadro di un capitolato d'onori che fissa le condizioni generali applicabili alla conclusione e all'esecuzione dei contratti e che è adottato con decisione del Consiglio dei Ministri nella prima sessione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione, previo parere del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 193.

2. Fino all'entrata in vigore della decisione prevista al paragrafo 1, la conclusione e l'esecuzione dei contratti di servizi finanziati dal Fondo sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati ACP e dalle loro prassi correnti in materia di contratti internazionali oppure, se gli Stati ACP lo desiderano, dalle clausole generali attualmente applicate nei contratti finanziati dal Fondo.

ARTICOLO 213

Affinché gli Stati ACP possano meglio accrescere la propria competenza tecnica e migliorare il knowhow dei loro consulenti, si promuove la cooperazione tra uffici studi, consulenti tecnici, esperti ed istituzioni degli Stati membri della Comunità e degli Stati ACP, mediante associazioni momentanee, subappalti o inserimento di esperti, cittadini degli Stati ACP, nello staff di uffici studi, consulenti tecnici o istituzioni degli Stati membri della Comunità.

ARTICOLO 214

La cooperazione tecnica fornisce un sostegno alle azioni d'istruzione e formazione secondo le condizioni previste all'articolo 119.

Capitolo 4Procedura di attuazioneSezione 1Programmazione, istruzione, esecuzione,
valutazione

ARTICOLO 215

1. Gli interventi finanziati dalla Comunità, complementari agli sforzi propri degli Stati ACP, si integrano nel contesto dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di detti Stati e concordano con gli obiettivi e le priorità che essi determinano sul piano nazionale e regionale.

2. All'inizio del periodo contemplato dalla presente convenzione e prima che sia stabilito il programma indicativo, ciascuno Stato ACP riceve al più presto dalla Commissione una chiara indicazione della dotazione finanziaria programmabile di cui può disporre nel corso del periodo e tutte le altre informazioni utili.

3. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato ACP stabilisce e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo in base e conformemente ai suoi obiettivi e alle sue priorità di sviluppo ; in tale progetto sono indicati :
 - gli obiettivi prioritari di sviluppo dello Stato ACP interessato, sul piano nazionale e regionale ;

 - il o i settori sui quali si considera più appropriato concentrare l'aiuto finanziario della Comunità ;

- le misure e le azioni più appropriate per la realizzazione degli obiettivi in ciascuno dei settori di cui al secondo trattino o, allorché tali azioni non siano sufficientemente definite, le grandi linee dei programmi di sostegno alle politiche definite dal paese in questi settori ;

- possono anche essere indicati, purché chiaramente individuati, progetti e programmi di azioni nazionali specifici che consentano di conseguire gli obiettivi di sviluppo, in particolare quelli che rappresentano la continuazione di azioni già avviate ;

- progetti e programmi regionali che possono formare oggetto di una proposta.

4. La programmazione, basata sul progetto di programma indicativo di cui al paragrafo 3, inizia e, se possibile, si conclude prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

5. Il progetto di programma indicativo di cui al paragrafo 3 forma oggetto di scambi di opinioni tra i rappresentanti dello Stato ACP interessato e quelli della Comunità per assicurare la massima efficacia alle azioni di cooperazione.

Affinché le parti contraenti si accertino dell'impiego ottimale dei vari strumenti e mezzi previsti dalla presente convenzione, la Comunità e gli Stati ACP, in base all'esperienza comune, procedono a scambi di opinioni il più presto possibile in un momento convenuto di comune accordo tra la Commissione e gli Stati ACP.

Questi scambi di opinioni hanno lo scopo di consentire alla Comunità di conoscere gli obiettivi e le priorità di sviluppo dello Stato ACP interessato, alle parti contraenti di identificare, in base alle proposte di detto Stato, il settore o i settori su cui si dirigerà il sostegno della Comunità, nonché i mezzi indicati per conseguire gli obiettivi ricercati, e agli Stati ACP di accertarsi che le azioni così convenute si inseriscano armoniosamente ed efficacemente nelle loro strategie di sviluppo.

6. Il programma indicativo è adottato di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP interessato, sulla base delle proposte formulate da quest'ultimo, ed impegna sia la Comunità sia lo Stato ACP.

7. Le azioni, i progetti ed i programmi di azioni di cui al paragrafo 3, come pure quelli successivamente elaborati in base agli obiettivi e alle priorità del programma indicativo, formano poi oggetto di un'istruzione ai sensi dell'articolo 219.

8. I programmi indicativi sono sufficientemente flessibili in modo da permettere l'adeguamento permanente delle azioni agli obiettivi e tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica di ciascuno Stato ACP e di qualsiasi modifica delle sue priorità e obiettivi iniziali. Ogni programma può essere riveduto su richiesta dello Stato ACP interessato. I programmi vengono comunque riesaminati almeno una volta durante il periodo contemplato dalla presente convenzione.

ARTICOLO 216

1. Nel programma indicativo sono indicati gli importi globali dell'aiuto programmabile che può essere messo a disposizione di ciascuno Stato ACP. Indipendentemente dai fondi riservati agli aiuti d'urgenza, agli abbuoni d'interesse e alla cooperazione regionale, l'aiuto programmabile comporta sia sovvenzioni sia un aiuto rimborsabile, comprendente prestiti speciali e possibilmente capitali di rischio.

2. Ciascuno Stato ACP e la Comunità convengono, nella programmazione, un calendario di impegni e adottano le misure necessarie per garantirne l'esecuzione.

3. L'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata né sborsata alla fine dell'ultimo anno di applicazione della presente convenzione sarà utilizzata fino a suo esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste dalla presente convenzione.

4. Un bilancio comparativo degli impegni e dei pagamenti è redatto ogni anno dall'ordinatore nazionale e dal delegato della Commissione, i quali adottano le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei calendari di cui al paragrafo 2, determinano le cause dei ritardi riscontrati nella loro esecuzione e propongono le misure di risanamento che s'impongono.

ARTICOLO 217

Salvo disposizione contraria della presente convenzione, ogni decisione che richieda l'approvazione della Comunità o dei suoi servizi competenti è considerata approvata entro i 60 giorni successivi alla sua notifica da parte degli Stati ACP interessati.

ARTICOLO 218

1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati individuare i progetti o programmi di azioni proposti in applicazione dei programmi indicativi ed elaborarne i relativi fascicoli.
 - b) I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto o programma di azioni.
 - c) Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunità può fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli.
2. I fascicoli sono ufficialmente trasmessi dagli Stati ACP o dagli altri beneficiari di cui all'articolo 191, paragrafo 1 al delegato, il quale compie i passi necessari nell'ambito dei suoi poteri. Quando si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 191, paragrafo 2, è necessario l'accordo esplicito dello Stato o degli Stati interessati.

ARTICOLO 219

1. Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica, l'individuazione, la preparazione e l'istruzione di progetti e programmi :
 - a) consentono di valutare l'efficienza, la validità economica e la redditività dei progetti e programmi richiesti ;
 - b) tengono conto degli aspetti socioculturali diretti ed indiretti, secondo i criteri previsti dall'articolo 117 ;

- c) garantiscono l'adattamento dei criteri finanziari per tener pienamente conto del tasso di redditività sociale a più lungo termine ed in particolare degli effetti secondari corrispondenti negli Stati ACP ;
- d) sono adattate alle condizioni locali relative alle capacità degli Stati ACP in materia di manutenzione e di gestione ;
- e) prendono in considerazione gli sforzi nazionali nonché le altre risorse ;
- f) tengono conto dell'esperienza fatta con azioni analoghe attuate anteriormente ;
- g) sono conformi agli obiettivi e alle priorità fissate dagli Stati ACP.

2. L'efficienza dei progetti e programmi di azioni è valutata in base ad un'analisi comparativa dei mezzi d'intervento previsti con gli effetti attesi, dal punto di vista tecnico, sociale, culturale, economico, finanziario e ambientale ; le possibili varianti sono esaminate.

3. La validità economica dei progetti e programmi di azioni è valutata, per i vari operatori economici interessati, in modo da accertarsi che l'azione produrrà gli effetti attesi nel periodo ritenuto normale per questo tipo d'azione.

4. La redditività dei progetti e programmi di azioni è valutata tenendo conto dei vari effetti attesi ed in particolare degli effetti fisici, economici, sociali, culturali e finanziari, possibilmente in base ad un'analisi costi-vantaggi.

5. La Comunità e gli Stati ACP in stretta collaborazione istruiscono i progetti e programmi di azioni.
6. Nell'istruzione dei progetti e programmi di azioni sono prese in considerazione le difficoltà ed esigenze specifiche degli Stati ACP meno sviluppati che hanno un'incidenza negativa sulla efficienza, validità economica e redditività dei detti progetti e programmi di azioni.

ARTICOLO 220

1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento.
2. La proposta di finanziamento contiene un calendario per l'esecuzione tecnica e finanziaria del progetto o programma, il calendario è ripreso nell'accordo di finanziamento e stabilisce la durata delle varie fasi d'esecuzione.
3. La proposta di finanziamento, redatta dai servizi competenti della Comunità, è trasmessa ufficialmente agli Stati ACP interessati i quali possono all'occorrenza fare osservazioni.
4. La Comunità adotta una decisione sulla base di questa proposta di finanziamento, eventualmente emendata per tener conto di tali osservazioni.
5. Allorché la proposta di finanziamento non è accettata dalla Comunità, lo Stato o gli Stati ACP interessati sono informati dei motivi di tale decisione.

6. In tal caso, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono chiedere :

- o che il problema sia discusso in seno al Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 193,
- o di venire ascoltati dagli organi decisionali della Comunità.

7. Successivamente a tale audizione una decisione definitiva, positiva o negativa è presa dall'organo competente della Comunità al quale lo Stato o gli Stati ACP interessati possono trasmettere qualsiasi elemento che appaia loro necessario per completare l'informazione di detto organo prima che prenda una decisione.

8. La Comunità prende la decisione sulla proposta di finanziamento al più presto e, salvo circostanze eccezionali, entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta di finanziamento allo Stato ACP interessato.

ARTICOLO 221

1. Nell'intento di accelerare le procedure, le decisioni di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali o su importi globali quando si tratti di finanziare :

- a) programmi di formazione,
- b) programmi di microprogetti,
- c) azioni di promozione commerciale,
- d) complessi di azioni di scarsa entità in un settore determinato,
- e) complessi di azioni di cooperazione tecnica.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), lo Stato ACP interessato prepara e sottopone al delegato della Commissione un programma in cui sono illustrate le grandi linee delle realizzazioni progettate.
3. La decisione di finanziamento riguardante le azioni di cui al paragrafo 1 è presa dalla Commissione nell'ambito degli importi globali di cui allo stesso paragrafo.
4. Nell'ambito dei programmi così approvati, la decisione relativa a ciascuna azione di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) è presa dallo Stato ACP interessato con l'accordo del delegato della Commissione, per quanto riguarda le operazioni eseguite in tale Stato, e dalla Commissione negli altri casi. Si considera che quest'accordo è acquisito alla scadenza di un termine di un mese dalla notifica della decisione.
5. Alla fine di ciascun anno, lo Stato ACP interessato, in consultazione con il delegato della Commissione, presenta alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei programmi e delle azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d).

ARTICOLO 222

1. Qualsiasi progetto o programma di azioni finanziato con una sovvenzione del Fondo dà luogo all'elaborazione di un accordo di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e lo Stato o gli Stati ACP interessati.

Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, nonché le modalità e condizioni di finanziamento.

2. Qualsiasi progetto o programma finanziato mediante prestito speciale dà luogo all'elaborazione di un contratto di prestito fra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il mutuatario.

3. Dopo la firma dell'accordo di finanziamento, i pagamenti sono effettuati secondo il piano di finanziamento adottato. Se è necessario sottoporre ad approvazione un preventivo particolareggiato, si considera che esso sia approvato alla scadenza di un termine di trenta giorni dalla sua presentazione.

ARTICOLO 223

1. Il superamento degli stanziamenti previsti dalla decisione di finanziamento è a carico dello Stato ACP beneficiario.

2. Gli Stati ACP prevedono nel loro programma indicativo stanziamenti di riserva destinati a far fronte agli aumenti dei costi e alle spese impreviste.

3. Gli accordi di finanziamento relativi ai progetti e programmi di azioni contengono stanziamenti appropriati per far fronte agli aumenti di costi e alle spese impreviste.

4. Non appena si manifesti un rischio di superamento, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione. L'ordinatore principale è contemporaneamente informato dei provvedimenti che l'ordinatore nazionale conta prendere per far fronte a tale superamento, vale a dire riduzione della portata del progetto o programma di azioni ovvero ricorso alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.

5. In via eccezionale, il superamento puo' essere finanziato dalla Comunità ove non si decida di comune accordo di ridurre la portata del progetto o programma di azioni o se non è possibile di coprire il superamento con altre risorse.

6. Tuttavia, le rimanenze riscontrate alla chiusura dei progetti e programmi di azioni finanziati nell'ambito del programma indicativo, che non siano state riassegnate a quest'ultimo per il finanziamento di nuove azioni, possono essere assegnati a coprire i superamenti. L'ordinatore nazionale puo', di concerto con l'ordinatore principale, assegnare tali rimanenze per coprire il superamento nel limite di un massimale fissato al 15 % dell'impegno finanziario previsto per il progetto o programma di azioni considerato.

7. Al fine di ridurre al minimo i rischi di superamento, gli Stati ACP e la Comunità si sforzano

- di raccogliere tutti gli elementi necessari per la valutazione delle operazioni ed in particolare la stima dei costi reali,
- di indire una gara, ogniqualvolta sia possibile, prima di prendere la decisione di finanziamento.

ARTICOLO 224

1. a) I progetti e programmi di azioni sono oggetto di una valutazione nel corso della loro esecuzione. Gli Stati ACP interessati e la Comunità redigono congiuntamente, secondo una periodicità convenuta, un rapporto di valutazione concernente i diversi aspetti dell'andamento dell'azione ed i suoi risultati.

- b) In base a tale rapporto, puo' essere deciso di comune accordo un riorientamento dei progetti e programmi in corso di esecuzione.
2. a) Gli Stati ACP interessati e la Comunità procedono congiuntamente alla valutazione dei progetti e programmi di azioni condotti a termine. La valutazione verte sui risultati conseguiti, confrontati con gli obiettivi, nonché sulla gestione e sul funzionamento delle opere e sulla loro manutenzione. I risultati della valutazione sono studiati dalle due parti.
- b) Le autorità competenti della Comunità e degli Stati ACP interessati prendono, ognuna per quanto la concerne, i provvedimenti che s'impongono alla luce dei lavori di valutazione.

Sezione 2

Esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica

ARTICOLO 225

1. L'esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica è realizzata con le formalità amministrative minimali e secondo procedure semplificate, affinché i progetti e programmi di azioni possano essere eseguiti in modo rapido ed efficace.

2. La Comunità e gli Stati ACP prendono ognuno per quanto lo concerne, misure idonee ad assicurare che gli organi amministrativi cui incombono i seguenti compiti e responsabilità li assumano in modo rapido ed efficace :

- a) preparazione e approvazione dei bandi di gara ;
- b) pubblicazione dei bandi di gara ;
- c) ricezione ed esame delle offerte ;
- d) decisione in merito alle offerte, proposta di aggiudicazione dei contratti di appalto e approvazione finale degli stessi ;
- e) firma dei contratti di appalto e dei documenti corrispondenti.

3. Gli Stati ACP e gli altri beneficiari da esse autorizzati eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunità ; spetta loro in particolare di elaborare, negoziare e stipulare i contratti necessari all'esecuzione delle operazioni.

ARTICOLO 226

1. La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo, responsabile della gestione delle risorse del Fondo. A questo titolo e tenendo conto in particolare dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 216, paragrafo 2, l'ordinatore principale impegna e liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilità degli impegni e degli ordinativi.

2. In stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, l'ordinatore principale vigila affinché venga rispettata la parità delle condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, siano eliminate le discriminazioni nel fascicolo di gara e si scelga l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico. Egli riceve i risultati dello spoglio delle offerte ed approva la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto, fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione ai sensi dell'articolo 228.

3. Ferme restando le competenze esercitate dall'ordinatore nazionale a norma dell'articolo 227, l'ordinatore principale prende i provvedimenti di adeguamento e le decisioni di impegno che si rivelino necessari per garantire che le operazioni approvate siano eseguite alle migliori condizioni economiche e tecniche.

ARTICOLO 227

1. a) Il governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che rappresenta le autorità del suo paese in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione.
- b) L'ordinatore nazionale può delegare una parte delle proprie funzioni ; egli informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite.

2. Oltre alle funzioni esercitate nelle fasi di preparazione, presentazione ed istruzione dei progetti e programmi di azioni, l'ordinatore nazionale, in stretta collaborazione con il delegato della Commissione, indice le gare d'appalto, riceve le offerte, presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte, firma i contratti d'appalto, le clausole aggiuntive ed i preventivi e li notifica al delegato della Commissione. Egli sottopone il fasciolo di gara all'approvazione del delegato prima che sia indetta la gara d'appalto.

3. a) L'ordinatore nazionale trasmette al delegato i risultati dello spoglio delle offerte con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto ; il delegato verifica che le offerte siano conformi alle condizioni fissate e comunica le sue osservazioni entro il termine di cui all'articolo 228, paragrafo 3, lettere c) e d), che decorre dalla data alla quale il delegato ha ricevuto la proposta.

b) Allo scadere di tale termine, la proposta dell'ordinatore nazionale è considerata approvata dalla Commissione.

4. Nei limiti dei fondi che gli sono delegati, l'ordinatore nazionale liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento. La sua responsabilità finanziaria rimane impegnata fino alla regolarizzazione, da parte della Commissione, delle operazioni di cui gli è affidata l'esecuzione.

5. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informarne il delegato della Commissione, l'ordinatore nazionale prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare la buona esecuzione delle operazioni approvate secondo condizioni economiche e tecniche soddisfacenti.

A questo titolo, l'ordinatore nazionale decide :

- a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purché non modificchino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti di dettaglio ;
- b) modifiche di dettaglio dei preventivi in corso di esecuzione ;
- c) storni da articolo ad articolo all'interno dei preventivi ;
- d) modifiche di localizzazione di realizzazioni a unità multiple, motivate da ragioni tecniche, economiche o sociali ;
- e) applicazione o condono delle penalità per ritardo ;
- f) atti per lo svincolo delle cauzioni ;
- g) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine ;
- h) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, per i quali non ci sia una produzione comparabile negli Stati membri e negli Stati ACP ;
- i) subappalti ;
- j) collaudi definitivi; il delegato deve tuttavia assistere ai collaudi provvisori, di cui vista i verbali e, se del caso, ai collaudi definitivi, in particolare se l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio richieda lavori sostanziali di consolidamento;

k) assunzione di consulenti ed altri esperti dell'assistenza tecnica.

6. Per gli appalti inferiori a 4 milioni di ECU ed, in modo generale, per tutti gli appalti oggetto di una procedura accelerata si considera che le decisioni prese dall'ordinatore nazionale nell'ambito dei poteri che gli sono conferiti siano approvate dalla Commissione alla scadenza di un termine di trenta giorni a decorrere dalla loro notifica al delegato della Commissione.

ARTICOLO 228

1. a) Per l'attuazione della presente convenzione e per le risorse gestite dalla Commissione, quest'ultima è rappresentata in ciascuno Stato ACP o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta, da un delegato autorizzato dallo o dagli Stati ACP interessati.

b) Qualora un delegato sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinché il delegato sia rappresentato da un agente che risieda in ciascuno degli Stati in cui non è residente.

2. Su espressa richiesta dello Stato ACP, il delegato apporta un'assistenza tecnica alla preparazione e all'istruzione dei progetti finanziati sulle risorse del Fondo. A tale scopo egli può contribuire alla preparazione dei fascicoli, alla negoziazione - con l'assistenza tecnica straniera - di contratti di studio, perizia e sorveglianza dei lavori, alla ricerca di mezzi che semplifichino l'istruzione dei progetti e le procedure d'esecuzione, nonché alla preparazione dei fascicoli di gara.

3. La Commissione dà al suo delegato le istruzioni e le deleghe necessarie per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo che essa gestisce. Il delegato esercita le sue funzioni in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale di cui è l'interlocutore a nome della Commissione.

A questo titolo :

- a) approva il capitolato di appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata o trasmette detto capitolato per pubblicazione all'ordinatore principale negli altri casi, entro il termine di un mese dalla ricezione del capitolato ;
- b) assiste allo spoglio delle offerte e riceve copia delle stesse nonché dei risultati del loro esame ;
- c) approva, nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata ;
- d) approva, nel termine di un mese, la proposta dell'aggiudicazione del contratto d'appalto elaborata dall'ordinatore nazionale, qualunque ne sia l'importo, ogniqualevolta siano soddisfatte le tre condizioni seguenti :
 - l'offerta prescelta è la più bassa ;
 - costituisce l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico ; e
 - non supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto ;

e) trasmette, per accordo, all'ordinatore principale la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera d). L'ordinatore principale delibera entro due mesi dalla data in cui il delegato della Commissione ha ricevuto il risultato definitivo dello spoglio delle offerte e la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto ; in ogni caso, la decisione di aggiudicazione del contratto d'appalto deve intervenire prima della scadenza del termine di validità delle offerte.

4. Il delegato prepara la proposta di finanziamento.

5. In modo regolare e, in taluni casi, su istruzioni specifiche della Commissione, il delegato informa le autorità nazionali delle attività comunitarie che potrebbero interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP.

6. Il delegato coopera con le autorità nazionali alla valutazione regolare delle operazioni. Redige relazioni su tali valutazioni e le invia allo Stato ACP interessato e alla Commissione.

7. Il delegato procede ad una valutazione annuale degli interventi del Fondo nello Stato o nel gruppo regionale ACP in cui rappresenta la Commissione. Le relazioni elaborate a tale scopo sono inviate alla Commissione e allo Stato ACP interessato.

8. a) Il delegato si accerta, per conto della Commissione, che i progetti e programmi finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stati correttamente eseguiti dal punto di vista finanziario e tecnico ;

b) a questo titolo, vista contratti, protocolli aggiuntivi e preventivi, nonché gli ordinativi di pagamento emessi dall'ordinatore nazionale.

ARTICOLO 229

1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in ECU, presso un istituto finanziario nazionale, pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Questo istituto svolge le funzioni di delegato ai pagamenti.
2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessità di tesoreria e secondo il calendario indicativo di pagamento di cui all'articolo 216, paragrafo 2. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri o in ECU e convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP a mano a mano che questi pagamenti giungono alla scadenza.
3. Il servizio reso dall'istituto delegato ai pagamenti non è retribuito ; i fondi depositati sono infruttiferi.
4. Nel limite dei fondi disponibili, l'istituto delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica dell'esattezza e della regolarità materiale dei documenti giustificativi nonché della validità della quietanza liberatoria.
5. Per contribuire al servizio del debito per prestiti comunitari, quali prestiti sulle risorse proprie della Banca, e prestiti speciali e capitali di rischio, gli Stati ACP possono, secondo modalità da convenire caso per caso con la Commissione, destinare a tale servizio le disponibilità in valuta straniera di cui al paragrafo 2, in funzione delle scadenze del debito ed entro i limiti delle necessità per i pagamenti in moneta nazionale.

6. Per i pagamenti in monete diverse da quella degli Stati ACP, le prestazioni vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui suoi conti.

ARTICOLO 230

I pagamenti sono generalmente effettuati sotto forma di anticipi agli Stati ACP in modo da evitare loro l'onere del pre-finanziamento ; la Comunità può effettuare un pagamento diretto ai contraenti su autorizzazione preventiva degli Stati ACP interessati e previa presentazione dei certificati di conformità appropriati.

ARTICOLO 231

Le procedure di liquidazione, emissione degli ordinativi e pagamento delle spese devono essere espletate entro il termine massimo di :

- due mesi per i contratti d'appalto di forniture e di servizi ;

- tre mesi per i contratti d'appalto d'opere ;

a decorrere dalla data di apertura del credito.

Sezione 3

Concorrenza e preferenze

ARTICOLO 232

1. Di norma, i contratti d'appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stipulati previa gara d'appalto aperta.

2. Per gli interventi finanziati dalla Comunità, possono partecipare alle gare d'appalto ed ai contratti, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e società che rientrano nel campo d'applicazione del trattato, nonché tutte le persone fisiche e società degli Stati ACP. Le società di cui al primo comma sono quelle che rispondono alla definizione data nell'articolo 253.

3. Sono messe in atto le misure intese a favorire la partecipazione delle imprese degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto per consentire la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane di detti Stati.

4. Il paragrafo 2 non implica che i fondi versati dalla Comunità debbano essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri della Comunità e negli Stati ACP.

5. Allo scopo di incoraggiare la cooperazione regionale degli Stati ACP e garantire la massima efficienza del sistema, i paesi in sviluppo non ACP, associati alla Comunità in virtù di accordi globali di cooperazione, possono essere autorizzati, caso per caso e a titolo eccezionale, a partecipare ai contratti d'appalto da essa finanziati su richiesta motivata degli Stati ACP interessati.

6. Gli Stati ACP interessati forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la decisione relativa a tali deroghe. La Commissione esamina tali informazioni rivolgendo particolare attenzione :

- a) alla situazione geografica dello Stato ACP interessato ;
 - b) alla competitività dei fornitori ed imprenditori della Comunità e degli Stati ACP ;
 - c) alla necessità di evitare un aumento eccessivo del costo delle operazioni ;
 - d) alle difficoltà di trasporto e ai ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi dello stesso carattere ;
 - e) alla tecnologia più appropriata e più adattata alle condizioni locali.
7. Se la Comunità partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale od interregionale che interessano paesi terzi o al finanziamento di realizzazioni in comune con altri mutuanti, può essere autorizzata la partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità.

ARTICOLO 233

1. Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti atti ad assicurare a parità di condizioni una partecipazione quanto più estesa possibile alle gare e contratti di appalto di opere e forniture finanziate mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione.
2. Detti provvedimenti si prefiggono in particolare :
 - a) di provvedere alla pubblicazione dei bandi di gara facendo ricorso alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, alle Gazzette ufficiali degli Stati ACP, nonché a qualsiasi altro mezzo adeguato di informazione ;

- b) di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parità di condizioni ;
- c) di incoraggiare la cooperazione fra le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, specie mediante la preselezione e la creazione di associazioni.

ARTICOLO 234

Ai fini di una rapida ed efficace esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunità,

- 1) le operazioni il cui costo stimato è inferiore a 4 milioni di ECU possono essere eseguite in economia, fatta salva l'approvazione da parte della Comunità e sempreché lo Stato ACP beneficiario disponga di sufficienti attrezzature adeguate e personale qualificato nei suoi servizi nazionali ;
- 2) fatto salvo il punto 1), si ricorrerà ad una procedura accelerata di indizione delle gare d'appalto quando si tratti dell'esecuzione di appalti di opere il cui costo stimato sia inferiore a 4 milioni di ECU.

L'organizzazione di tale procedura accelerata non esclude la possibilità di indire una gara d'appalto internazionale quando la natura dei lavori da eseguire o l'utilità di una più ampia partecipazione possano giustificare il ricorso alla concorrenza internazionale ;

- 3) per le operazioni relative agli aiuti d'urgenza, nonché per altre operazioni di cui si riconosca l'urgenza, o qualora la natura, la scarsa entità o caratteristiche particolari dei lavori o delle forniture lo giustifichino, gli Stati ACP possono, in accordo con la Commissione, autorizzare la stipulazione di contratti di appalto in base a trattativa privata o a licitazione privata. Tuttavia, per quanto riguarda gli aiuti d'urgenza si potrà altresì ricorrere all'esecuzione in economia.

ARTICOLO 235

Per favorire la più ampia partecipazione delle imprese nazionali degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, sono adottati i provvedimenti seguenti :

- 1) per l'esecuzione di lavori di costo inferiore a 4 milioni di ECU, le imprese nazionali degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 10 % rispetto alle offerte di qualità economica e tecnica equivalente. Questa preferenza è riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP ai sensi della legislazione interna di questi ultimi, a condizione che abbiano il domicilio fiscale e la sede principale di attività in uno Stato ACP e una congrua parte del capitale e dei quadri sia fornita da uno o più Stati ACP ;

- 2) per la consegna delle forniture, di qualsiasi importo, le imprese degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 15 % rispetto alle offerte di qualità economica e tecnica equivalente. Tale preferenza è riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP che apportano un margine sufficiente di valore aggiunto.

ARTICOLO 236

1. Per ciascuna operazione, i criteri di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa tengono conto in particolare delle qualifiche e delle garanzie presentate dagli offerenti, della natura e delle condizioni di esecuzione delle opere o delle forniture, del prezzo delle prestazioni, del loro costo di utilizzazione, del loro valore tecnico e dell'offerta di un servizio dopo vendita nello Stato ACP in questione.
2. Quando, con l'applicazione dei suddetti criteri, due offerte vengano riconosciute equivalenti, viene data preferenza all'offerta dell'impresa nazionale di uno Stato ACP o, in mancanza di detta offerta, a quella che consente la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane degli Stati ACP.
3. Gli Stati ACP e la Commissione si accertano che tutti i criteri di scelta siano menzionati nel fascicolo di gara.

ARTICOLO 237

1. Le condizioni generali applicabili alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti di appalto per opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono riprese nei capitolati generali d'onori che, previo parere del Comitato ACP-CEE menzionato nell'articolo 193, sono approvati con decisione del Consiglio dei Ministri nella sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione.

2. Fintanto che non sarà applicata la decisione di cui al paragrafo 1, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti d'appalto finanziati dal Fondo sono disciplinate

- per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, dalla legislazione vigente il 31 gennaio 1975 ;
- per gli altri Stati ACP, dalle loro legislazioni nazionali o dalle prassi riconosciute in materia di appalti internazionali.

ARTICOLO 238

1. La composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno Stato ACP e un imprenditore, fornitore o prestatario di servizi candidato o offerente in occasione della stipulazione o dell'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene mediante arbitrato, conformemente ad un regolamento di procedura adottato dal Consiglio dei Ministri.

2. Il regolamento di procedura è adottato con decisione del Consiglio dei Ministri al più tardi nella prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione, previo parere del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 193.

3. In via transitoria, nell'attesa che sia applicata la decisione di cui al paragrafo 2, tutte le controversie sono composte definitivamente secondo il regolamento di conciliazione ed arbitrato della Camera di commercio internazionale.

Sezione 4

Regime fiscale e doganale

ARTICOLO 239

Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità forma oggetto del protocollo n° 6.

TITOLO IVINVESTIMENTI, MOVIMENTI DI CAPITALI,
STABILIMENTO E SERVIZICapitolo 1Investimenti

ARTICOLO 240

Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli investimenti privati per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo e, in questo contesto, la necessità di prendere le misure idonee a promuovere tali investimenti. A questo proposito le parti contraenti convengono congiuntamente e solidalmente di :

- a) attuare misure atte ad incoraggiare gli operatori economici e privati, che si conformano agli obiettivi e alle priorità della cooperazione allo sviluppo nonché alle leggi e ai regolamenti appropriati dei loro rispettivi Stati, a partecipare ai loro sforzi di sviluppo ;
- b) concedere un trattamento giusto ed equo a tali investitori, nonché promuovere e creare condizioni chiare e stabili che favoriscano la partecipazione di tali investitori ;
- c) mantenere un clima d'investimento prevedibile e sicuro, anche attraverso la disponibilità a negoziare accordi atti a migliorare tale clima e, in questo modo, contribuire alla tutela dei loro reciproci interessi ;
- d) promuovere una cooperazione effettiva tra i loro rispettivi operatori economici.

ARTICOLO 241

1. Al fine di accelerare maggiormente la cooperazione allo sviluppo nonché l'espansione degli investimenti direttamente produttivi, le parti contraenti convengono, servendosi della assistenza finanziaria e tecnica accordata nel quadro della presente convenzione, di studiare le misure che facilitano e potenziano un flusso più stabile di capitali privati e che rafforzano :

- a) i finanziamenti congiunti di investimenti produttivi con il settore privato ;
- b) l'accesso degli Stati ACP interessati ai mercati finanziari internazionali ;
- c) l'attività e l'efficienza dei mercati finanziari interni.

2. A tal fine le parti contraenti convengono di esaminare gli ostacoli di carattere economico, tecnico, giuridico o istituzionale che frenano attualmente tale sviluppo, nonché le azioni necessarie per eliminare detti ostacoli nel rispetto degli impegni internazionali, allo scopo di accelerare lo sviluppo degli investimenti produttivi.

ARTICOLO 242

1. Tenuto conto del legame esistente tra le decisioni d'investimento, la capacità degli Stati ACP di produrre adeguati proventi d'esportazione per favorire detti investimenti e la capacità di sostenere effettivamente gli investimenti esistenti e i nuovi investimenti, la Comunità prende l'iniziativa di esplorare le possibilità e i mezzi per procurare, nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica :

- a) linee di credito destinate al finanziamento delle importazioni di prodotti intermedi necessari alle industrie di esportazione di uno Stato ACP richiedente ;

b) un sostegno appropriato ed effettivo per la promozione delle esportazioni.

2. Tenuto conto del ruolo degli istituti nazionali di finanziamento dello sviluppo come intermediari per attirare i flussi di capitali privati per la cooperazione allo sviluppo, le parti contraenti convengono, nell'ambito della cooperazione finanziaria e tecnica, di incoraggiare lo stabilimento o il rafforzamento :

a) di istituti di finanziamento nazionali o regionali per il finanziamento delle esportazioni e la garanzia dei crediti d'esportazione ;

b) di meccanismi regionali di pagamento, che possono agevolare gli scambi commerciali tra gli Stati ACP.

ARTICOLO 243

1. Le parti contraenti ribadiscono la necessità di promuovere e di tutelare gli investimenti di ciascuna parte nei loro rispettivi territori e, in questo contesto, affermano l'importanza di concludere tra i loro Stati, nell'interesse reciproco, accordi di promozione e di tutela degli investimenti che possano anche costituire la base di sistemi di assicurazione e di garanzia.

2. Al fine di dare un maggior impulso agli investimenti europei per progetti di sviluppo avviati dagli Stati ACP che rivestano un'importanza particolare, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, possono anche concludere accordi relativi a progetti specifici di reciproco interesse, qualora la Comunità e gli imprenditori europei contribuiscano al loro finanziamento.

ARTICOLO 244

1. Le parti contraenti convengono d'intraprendere uno studio congiunto sul campo di applicazione e i meccanismi appropriati di un sistema congiunto ACP-CEE di assicurazione e garanzia, il quale sia complementare dei sistemi nazionali esistenti, e possa avere un effetto positivo sui flussi di risorse del settore privato della Comunità verso gli Stati ACP.

2. Le parti contraenti convengono inoltre di esaminare l'utilizzazione del mercato privato delle assicurazioni per garantire i flussi supplementari di capitali privati verso gli Stati ACP.

ARTICOLO 245

Al fine di favorire l'aumento dei flussi di investimenti privati la Comunità e gli Stati ACP, in collaborazione con altri organismi interessati, convengono, nell'ambito della convenzione :

- a) di incoraggiare la circolazione di informazioni sulle possibilità di investimenti tra gli istituti finanziari o di finanziamento dello sviluppo, altri istituti finanziari specializzati e altri investitori e promotori potenziali, organizzando periodicamente riunioni concernenti la promozione degli investimenti, diffondendo regolarmente informazioni sugli istituti specializzati esistenti nel settore finanziario o in altri settori, le agevolazioni che essi offrono e le relative condizioni, nonché creando punti di informazione negli Stati ACP ;

- b) di intraprendere un'analisi particolareggiata dell'aumento potenziale netto dei flussi di risorse per il finanziamento degli investimenti che possono scaturire da un ricorso più intenso ai cofinanziamenti e alle joint ventures, la quale tenga conto del lavoro effettuato da altre istituzioni e che consenta pertanto di proporre alle istituzioni multilaterali, regionali e d'altro tipo, mezzi per migliorare e moltiplicare detti accordi allo scopo di accrescere le risorse degli Stati ACP sotto forma di partecipazioni e di capitali a lungo termine ;
- c) di potenziare, con il contributo finanziario e tecnico della Comunità, le attività esistenti di promozione degli investimenti privati europei negli Stati ACP ; di organizzare dibattiti tra gli Stati ACP interessati e gli investitori privati potenziali sul contesto giuridico e finanziario che detti Stati ACP offrono o possono offrire a questi ultimi ;
- d) d'incoraggiare la diffusione, a tutte le parti interessate, di informazioni sul carattere e la disponibilità delle garanzie d'investimento e dei meccanismi di assicurazione destinati ad agevolare gli investimenti negli Stati ACP e promuovere o predisporre, a seconda dei casi, la creazione o l'espansione di tali meccanismi negli Stati ACP, eventualmente in collaborazione con altri organismi appropriati ;
- e) di aiutare le piccole e medie imprese degli Stati ACP a reperire e ottenere fondi sotto forma di partecipazioni e di prestiti a condizioni e termini ottimali ;

- f) di studiare i mezzi atti a superare o a ridurre il problema dei rischi che incontrano nei paesi che ospitano i progetti di investimento individuali, peraltro vitali e in grado di contribuire al progresso economico ;
- g) di aiutare gli Stati ACP :
- i) a migliorare la qualità degli studi di fattibilità e la preparazione di progetti aventi effetti economici e finanziari appropriati ;
 - ii) a introdurre un sistema integrato di gestione dei progetti, il quale copra tutte le fasi di realizzazione nel quadro del programma di sviluppo dello Stato interessato.

ARTICOLO 246

1. Le parti contraenti riconoscono che gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari soffrono di svantaggi particolari che li rendono meno attraenti per gli investimenti privati.

2. Le parti contraenti si impegnano pertanto ad intraprendere quanto prima, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, uno studio congiunto per individuare le misure specifiche da adottare nei confronti di tali Stati, al fine di migliorare la loro capacità di attrazione degli investimenti.

ARTICOLO 247

1. In vista di una migliore comprensione dei problemi connessi con i flussi delle risorse private e di una maggiore efficacia degli sforzi destinati ad incoraggiarli, le parti contraenti convengono che la Commissione, da esse assistita, presenterà regolarmente relazioni al fine di informare il Consiglio dei Ministri sui flussi d'investimento fra la Comunità e lo Stato ACP, sui prestiti, sugli arretrati di pagamento e sui movimenti di capitali.

2. Le parti contraenti convengono che i problemi relativi alla promozione e alla tutela degli investimenti nei loro rispettivi territori possono formare oggetto di discussione nell'ambito appropriato della cooperazione ACP-CEE, o di consultazioni tra lo Stato ACP interessato e la Comunità, in particolare allorché vengono attuati programmi particolari di promozione degli investimenti.

3. Le parti contraenti convengono di intraprendere l'insieme degli studi citati nel presente capitolo il più rapidamente possibile e comunque entro il termine massimo di un anno dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. Il risultato di tali studi sarà sottoposto alle parti interessate per esame e definizione di un'azione appropriata entro un termine massimo di due anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Capitolo 2Disposizioni relative ai pagamenti correnti
e movimenti di capitali

ARTICOLO 248

Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti, le parti contraenti si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione in materia di scambi, servizi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle parti contraenti di prendere, per ragioni connesse con gravi difficoltà economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.

ARTICOLO 249

Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti.

Se tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, essi sarebbero mantenuti od istituiti conformemente alle norme monetarie internazionali e si cercherebbe in tutti i modi di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.

ARTICOLO 250

Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 194, ciascuno Stato ACP si impegna a mettere a disposizione :

- a) dei beneficiari di cui all'articolo 191, le valute necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per l'ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio ;
- b) della Banca, le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti dalle operazioni di partecipazione della Comunità al capitale delle imprese.

ARTICOLO 251

Su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri esamina i problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 248, 249 e 250. Inoltre esso formula ogni utile raccomandazione al riguardo.

Capitolo 3Disposizioni relative allo stabilimento e ai servizi

ARTICOLO 252

Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini ed alle società degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attività determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attività, ai cittadini ed alle società di detto Stato.

ARTICOLO 253

Ai sensi della presente convenzione, per società si intendono le società di diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società senza scopo di lucro.

Per società di uno Stato membro o di uno Stato ACP si intendono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP le quali abbiano la loro sede sociale, la loro amministrazione centrale o il loro principale centro di attività in uno Stato membro o in uno Stato ACP ; qualora però dette società abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la loro sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo reale e continuo con l'economia di detto Stato membro o Stato ACP.

ARTICOLO 254

Su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 252 e 253. Esso formula inoltre ogni utile raccomandazione al riguardo.

TITOLO VDISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP
MENO SVILUPPATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI

ARTICOLO 255

Particolare attenzione è prestata agli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari, secondo le esigenze e i problemi specifici di ciascuno di questi tre gruppi di paesi, affinché essi possano trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dalla presente convenzione.

In questa prospettiva, i seguenti articoli prevedono disposizioni specifiche ed adeguamenti delle disposizioni generali applicabili a tutti gli Stati ACP e precisano, nei vari settori, le deroghe a dette disposizioni.

Capitolo IStati ACP meno sviluppati

ARTICOLO 256

Un particolare trattamento è riservato agli Stati ACP meno sviluppati per aiutarli a risolvere le gravi difficoltà economiche che ostacolano il loro sviluppo.

ARTICOLO 257

1. Ai sensi della presente convenzione sono considerati Stati ACP meno sviluppati :

Antigua e Barbuda	Mozambico
Belize	Niger
Benin	Uganda
Botswana	Ruanda
Burkina Faso	Isole Salomone
Burundi	St. Christopher-and-Nevis
Capo Verde	Santa Lucia
Repubblica Centrafricana	St. Vincent e Grenadine
Comore	Samoa occidentali
Gibuti	Sao Tomé e Principe
Dominica	Seicelle
Etiopia	Sierra Leone
Gambia	Somalia
Grenada	Sudan
Guinea	Swaziland
Guinea-Bissau	Tanzania
Guinea Equatoriale	Ciad
Kiribati	Togo
Lesotho	Tonga
Malawi	Tuvalu
Mali	Vanuatu
Mauritania	

2. L'elenco degli Stati ACP meno sviluppati puo' essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri :

- qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione ;
- qualora la situazione economica di uno Stato ACP si modifichi in maniera significativa e duratura, o in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno sviluppati, oppure in modo da non giustificare più tale inclusione.

ARTICOLO 258

Le disposizioni in applicazione dell'articolo 256 a favore degli Stati ACP meno sviluppati si trovano negli articoli seguenti :

- Cooperazione agricola e sicurezza alimentare
articolo 36, primo trattino, articolo 37, paragrafo 3
- Sviluppo industriale
articolo 74, ~~secondo e terzo~~ comma
- Trasporti e comunicazioni
articolo 93
- Sviluppo del commercio e dei servizi
articolo 96, paragrafo 3
- Sviluppo regionale
articolo 111
- Regime generale degli scambi
articolo 142
- Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti di base agricoli
articolo 155, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c),
articolo 161, paragrafo 2, articolo 162, paragrafo 2,
articolo 172

- Prodotti minerari : sistema speciale di finanziamento (Sysmin)
articolo 180, articolo 184

- Cooperazione finanziaria e tecnica
articolo 185, punto i), articolo 188, paragrafo 2, lettera c), articolo 190, paragrafo 2, secondo trattino, articolo 196, paragrafo 2, lettera c), articolo 197, paragrafo 11, articolo 201, paragrafo 4, articolo 219, paragrafo 6

- Investimenti
articolo 246

- Norme di origine
protocollo n° 1 : articolo 29 e articolo 30, paragrafo 4 e paragrafo 8, lettera a).

Capitolo 2Stati ACP senza sbocco sul mare

ARTICOLO 259

Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà e gli ostacoli geografici che frenano il loro sviluppo.

ARTICOLO 260

1. Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono :

Botswana	Niger
Burkina Faso	Uganda
Burundi	Ruanda
Repubblica centrafricana	Swaziland
Lesotho	Ciad
Malawi	Zambia
Mali	Zimbabwe

2. L'elenco degli Stati ACP senza sbocco sul mare puo' essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione.

ARTICOLO 261

Le disposizioni in applicazione dell'articolo 259 a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare si trovano negli articoli seguenti :

- Cooperazione agricola e sicurezza alimentare
articolo 36, secondo trattino

- Sviluppo industriale
articolo 74, primo e secondo comma

- Trasporti e comunicazioni
articolo 93

- Sviluppo del commercio e dei servizi
articolo 96, paragrafo 3

- Cooperazione regionale
articolo 111

- Regime generale degli scambi
articolo 142

- Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti agricoli di base
articolo 155, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c),
articolo 161, paragrafo 2, articolo 162, paragrafo 2

- Prodotti minerari : sistema speciale di finanziamento (Sysmin)
articolo 180

- Cooperazione finanziaria e tecnica
articolo 185, punto i), articolo 190, paragrafo 2, secondo trattino,
articolo 197, paragrafo 11

- Investimenti
articolo 246

Capitolo 3Stati ACP insulari

ARTICOLO 262

Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà e gli ostacoli naturali e geografici, quali la loro dispersione e le conseguenze di calamità naturali che frenano il loro sviluppo.

ARTICOLO 263

1. Gli Stati ACP insulari sono :

Antigua e Barbuda	Papua Nuova Guinea
Bahamas	St. Christopher-and-Nevis
Barbados	Santa Lucia
Capo Verde	St. Vincent e Grenadine
Comore	Samoa occidentali
Dominica	Sao Tomé e Principe
Figi	Isole Salomone
Grenada	Seicelle
Giamaica	Tonga
Kiribati	Trinidad e Tobago
Madagascar	Tuvalu
Maurizio	Vanuatu

2.. L'elenco degli Stati ACP insulari può essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione.

ARTICOLO 264

Le disposizioni in applicazione dell'articolo 262 a favore degli Stati ACP insulari si trovano negli articoli seguenti :

- Cooperazione agricola e sicurezza alimentare
articolo 36, terzo trattino

- Sviluppo industriale
articolo 74, primo e secondo comma

- Trasporti e comunicazioni
articolo 93

- Sviluppo del commercio e dei servizi
articolo 96, paragrafo 3

- Sviluppo regionale
articolo 111

- Regime generale degli scambi
articolo 142

- Stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti agricoli di base
articolo 155, paragrafo 2, articolo 161, paragrafo 2,
articolo 162, paragrafo 2

- Prodotti minerali : Sistema speciale di finanziamento (Sysmin)
articolo 180

- Cooperazione finanziaria e tecnica
articolo 185, punto 1), articolo 190, paragrafo 2, secondo
trattino, articolo 197, paragrafo 11

- Investimenti
articolo 246

PAGINA BIANCA

QUARTA PARTE

FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI

PAGINA BIANCA

Capitolo 1Consiglio dei Ministri

ARTICOLO 265

Il Consiglio dei Ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.

ARTICOLO 266

1. Il Consiglio dei Ministri puo' deliberare validamente soltanto se è presente la metà dei membri del Consiglio delle Comunità europee, un membro della Commissione ed i due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP.
2. Ogni membro del Consiglio dei Ministri puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro impedito.
3. Il Consiglio dei Ministri adotta il proprio regolamento interno. In questo si prevede la possibilità che, in ogni sessione, il Consiglio esamini in modo approfondito i grandi temi della cooperazione, eventualmente preparati secondo le disposizioni dell'articolo 269, paragrafo 6.

ARTICOLO 267

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato ACP.

ARTICOLO 268

1. Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente.
2. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.
3. I Copresidenti, assistiti da consiglieri, possono procedere a consultazioni e scambi di vedute regolari tra le sessioni del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 269

1. Il Consiglio dei Ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente convenzione e prende i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.

A tal fine, su iniziativa di una parte, il Consiglio esamina e puo' prendere in considerazione qualsiasi risoluzione o raccomandazione adottata al riguardo dall'Assemblea paritetica.

2. Nei casi previsti dalla presente convenzione, le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri sono obbligatorie per le parti contraenti, che prendono i necessari provvedimenti per la loro esecuzione.
3. Il Consiglio dei Ministri puo' inoltre formulare risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni e pareri che ritenga necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissi ed assicurare un'applicazione soddisfacente della presente convenzione.

4. Il Consiglio dei Ministri pubblica una relazione annuale ed ogni altra informazione che ritenga utile.
5. La Comunità o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei Ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente convenzione.
6. Il Consiglio dei Ministri puo' creare Comitati, Gruppi o Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritenga necessari ed in particolare preparare, se del caso, le sue discussioni su settori o problemi specifici della cooperazione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 272, paragrafo 2.

ARTICOLO 270

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 296, paragrafo 6, il Consiglio dei Ministri puo', durante le sue sessioni, incaricare i Gruppi ministeriali ristretti, costituiti su base paritetica, di preparare le sue discussioni e conclusioni su punti precisi dell'ordine del giorno.

ARTICOLO 271

Il Consiglio dei Ministri puo' delegare una parte delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 265.

Capitolo 2Comitato degli Ambasciatori

ARTICOLO 272

1. Il Comitato degli Ambasciatori riferisce al Consiglio dei Ministri sulle attività svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresì al Consiglio dei Ministri le proposte, risoluzioni, raccomandazioni o pareri che ritenga necessari od opportuni;

2. Il Comitato degli Ambasciatori controlla i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o Gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente convenzione o in applicazione della medesima, a livello non ministeriale, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei Ministri.

3. Per svolgere le sue funzioni, il Comitato degli Ambasciatori si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

ARTICOLO 273

1. La Presidenza del Comitato degli Ambasciatori è esercitata a turno dal Rappresentante Permanente di uno Stato membro designato dalla Comunità e dal Capo della Missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP.

2. Ogni membro del Comitato degli Ambasciatori può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro impedito.

3. Il Comitato degli Ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che è sottoposto per approvazione al Consiglio dei Ministri.

Capitolo 3Disposizioni comuni al Consiglio dei Ministri e
al Comitato degli Ambasciatori

ARTICOLO 274

Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori quando al loro ordine del giorno siano iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.

ARTICOLO 275

I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori o di altri organi misti sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

Capitolo 4Assemblea paritetica

ARTICOLO 276

L'Assemblea paritetica esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 269, paragrafo 4.

Essa può adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente convenzione o ivi contemplate.

Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, essa può presentare al Consiglio dei Ministri tutte le conclusioni e raccomandazioni che ritenga utili, specie nell'esame della relazione annuale del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 277

1. L'Assemblea paritetica designa il proprio ufficio di Presidenza e adotta il proprio regolamento.
2. Essa si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria, alternativamente nella Comunità e in uno Stato ACP.
3. Essa può creare Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare lavori preparatori specifici da essa stabiliti.
4. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'Assemblea paritetica sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

Capitolo 5Altre disposizioni

ARTICOLO 278

1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più Stati ACP, dall'altra, sono deferite al Consiglio dei Ministri.
2. Tra le sessioni del Consiglio dei Ministri, tali controversie sono deferite, per composizione, al Comitato degli Ambasciatori.
3. Il Comitato degli Ambasciatori, se non riesce a dirimere la controversia, adisce il Consiglio dei Ministri nella sua prossima sessione perché dirima la controversia.
4. Il Consiglio dei Ministri, qualora non riesca a dirimere la controversia nel corso di tale sessione, può, a richiesta di una parte contraente interessata, avviare un procedimento di buoni uffici il cui esito è comunicato al Consiglio in una relazione nella sessione successiva.

5. a) In mancanza di composizione della controversia, il Consiglio dei Ministri, a richiesta di una parte contraente interessata, avvia una procedura di arbitrato. Due arbitri sono designati, entro un termine di trenta giorni, dalle parti della controversia quali sono definite nel paragrafo 1 ; ciascuna delle parti designa un arbitro. Questi due arbitri nominano a loro volta entro un termine di due mesi un terzo arbitro. In mancanza di designazione di quest'ultimo entro il termine previsto, questo arbitro viene designato dai Copresidenti del Consiglio dei Ministri, tra personalità che offrono ogni garanzia di indipendenza.
- b) Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza generalmente entro un termine di cinque mesi.
- c) Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 279

Le Parti contraenti, senza pregiudicare le disposizioni della presente convenzione, fanno il possibile per giungere ad una interpretazione comune allorché sorgano tra la Comunità e gli Stati ACP divergenze di interpretazione dei testi nel quadro dell'applicazione della presente convenzione. A questo scopo, tali problemi formano oggetto di un esame congiunto per essere risolti in seno alle istituzioni ACP-CEE.

ARTICOLO 280

Le spese di funzionamento delle istituzioni previste dalla presente convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal protocollo n° 2.

ARTICOLO 281

I privilegi e le immunità concessi a titolo della presente convenzione sono definiti nel protocollo n° 3.

PAGINA BIANCA

QUINTA PARTE

DISPOSIZIONI FINALI

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 282

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura conclusi fra uno o più Stati membri della Comunità e uno o più Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente convenzione.

ARTICOLO 283

Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare in esse enunciate, la presente convenzione si applica ai territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni precisate in detto trattato, da una parte, e ai territori degli Stati ACP, dall'altra.

ARTICOLO 284

1. Quando uno Stato terzo desidera aderire alla Comunità, quest'ultima, non appena ha deciso di avviare negoziati per tale adesione, ne informa gli Stati ACP.

2. Le parti contraenti convengono inoltre :

a) di stabilire, durante lo svolgimento dei negoziati di adesione, contatti regolari nel corso dei quali :

- la Comunità fornisce agli Stati ACP ogni informazione utile sull'evoluzione dei negoziati ;
- gli Stati ACP indicano alla Comunità le loro preoccupazioni e posizioni affinché quest'ultima possa prenderle nella massima considerazione.

b) di esaminare senza indugio, dopo la conclusione dei negoziati di adesione, gli effetti dell'adesione sulla presente convenzione e di avviare negoziati per stabilire un protocollo di adesione ed adottare eventualmente le misure di adattamento e/o di transizione che possano rivelarsi necessarie e che saranno allegate a detto protocollo quale parte integrante dello stesso.

3. Fatte salve eventuali intese transitorie che potrebbero essere concluse, le parti contraenti riconoscono che le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP e un nuovo Stato membro della Comunità fintantoché non sia entrato in vigore il protocollo di adesione alla presente convenzione previsto al paragrafo 2, lettera b).

ARTICOLO 285

1. a) Per quanto riguarda la Comunità, la presente convenzione è validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunità europee presa conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti.

b) Essa è ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunità.

ARTICOLO 286

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dell'atto di notifica della conclusione della presente convenzione da parte della Comunità.

2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 285 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, può procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta data e può proseguire tali procedure soltanto durante i dodici mesi successivi a questa stessa data, a meno che, prima della scadenza di tale termine, detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei Ministri l'intenzione di espletare le procedure di cui sopra al più tardi entro sei mesi da tale termine e purché proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica.

3. Per gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui all'articolo 285 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, la presente convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure.

4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validità di qualsiasi misura di applicazione della presente convenzione presa tra la data d'entrata in vigore della medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei Ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 285, tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei Ministri.

5. Il regolamento interno delle istituzioni congiunte stabilite dalla presente convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che, alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 285. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente convenzione diventi applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non può più procedere alla ratifica della presente convenzione.

ARTICOLO 287

1. Il Consiglio dei Ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunità.
2. Il Consiglio dei Ministri viene altresì informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato ad una qualunque associazione economica composta di Stati ACP.

ARTICOLO 288

1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione di un paese o territorio di cui alla parte quarta del trattato, divenuto indipendente, è portata a conoscenza del Consiglio dei Ministri.

2. In caso di approvazione del Consiglio dei Ministri, detto paese aderisce alla presente convenzione depositando uno strumento di adesione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP, informandone gli Stati firmatari.

3. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'adesione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica ed alla stabilizzazione dei proventi da esportazione.

ARTICOLO 289

1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione presentata da uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Lo Stato interessato può aderire alla presente convenzione concludendo un accordo con la Comunità.

2. Detto Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP.

3. L'accordo concluso con detto Stato può tuttavia indicare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili.

4. L'adesione non può tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi da esportazione ed alla cooperazione industriale.

ARTICOLO 290

A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, i poteri conferiti al Consiglio dei Ministri dalla convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 sono esercitati, se necessario e in osservanza delle disposizioni pertinenti di detta convenzione, dal Consiglio dei Ministri istituito dalla presente convenzione.

ARTICOLO 291

La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° marzo 1985, cioè il 28 febbraio 1990.

Diciotto mesi prima della fine di questo periodo le parti contraenti avvieranno negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito i rapporti tra la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.

Il Consiglio dei Ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.

ARTICOLO 292

La presente convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunità con un preavviso di sei mesi.

ARTICOLO 293

I protocolli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 294

La presente convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facendo ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Lomé, l'otto dicembre millenovecento-ottantaquattro.

DECLARATION DE SIGNATURE DE LA
TROISIEME CONVENTION ACP-CEE PAR
LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA

LE (PLENIPOTENTIAIRE) DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA

vu la troisième Convention ACP-CEE signée à Lomé le
8 décembre 1984 ;

considérant que la République populaire d'Angola a
participé aux travaux de négociation de cette Convention
mais qu'elle n'a pas pris part à la cérémonie de
signature ;

considérant que la République populaire d'Angola
souhaite procéder à la signature de cette Convention,

DECLARE le présent acte comme constituant l'acte de
signature par le plénipotentiaire de la République
populaire d'Angola de la troisième Convention ACP-CEE
et de son acte final.

Fait à LUSSEMBURGO 30-4-85